

**CODICE PENALE
ANNOTATO CON LA GIURISPRUDENZA**

ADDENDA NORMATIVA

Nella presente Addenda, sono riportate le sole disposizioni interessate dalle modifiche oggetto dei seguenti decreti:

- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149** (Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata);
- **d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150** (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari);
- **d.lg. 4 ottobre 2022, n. 156** (Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale).

R.D. 19 OTTOBRE 1930, N. 1398

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE⁽¹⁾

⁽¹⁾ V. l'art. 50 comma 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ».

20-bis **Pene sostitutive delle pene detentive brevi⁽¹⁾.**

[I] Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, le pene sostitutive della reclusione e dell'arresto sono disciplinate dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e sono le seguenti:

- 1) la semilibertà sostitutiva;
- 2) la detenzione domiciliare sostitutiva;
- 3) il lavoro di pubblica utilità sostitutivo;
- 4) la pena pecuniaria sostitutiva.

[II] La semilibertà sostitutiva e la detenzione domiciliare sostitutiva possono essere applicate dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a quattro anni.

[III] Il lavoro di pubblica utilità sostitutivo può essere applicato dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a tre anni.

[IV] La pena pecuniaria sostitutiva può essere applicata dal giudice in caso di condanna alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

62 **Circostanze attenuanti comuni⁽¹⁾.**

[I] Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;
- 2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui [599²];
- 3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale [102-104] o professionale [105], o delinquente per tendenza [108];
- 4) l'aver, nei delitti contro il patrimonio [624-648-ter; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, l'aver agito per conseguire o l'aver comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l'evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità [c.p.p. 278] ⁽²⁾;
- 5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa [41³];
- 6) l'aver, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato; o l'aver partecipato a un programma di giustizia riparativa con la vittima del reato, concluso con un esito riparativo. Qualora l'esito riparativo comporti l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la circostanza è valutata solo quando gli impegni sono stati rispettati ⁽³⁾ ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ Articolo così modificato dall'art. 2 l. 7 febbraio 1990, n. 19.

⁽²⁾ Numero sostituito dall'art. 2 l. 7 febbraio 1990, n. 19. Il testo originario era il seguente: « L'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ».

⁽³⁾ Le parole da «; o l'aver» alla fine del numero sono state aggiunte dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

⁽⁴⁾ Per particolari attenuanti applicabili ai delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale v. art. 4 d.l. 15 dicembre 1979, n. 625, conv. dalla l. 6 febbraio 1980, n. 15; artt. 1-3 e 10 l. 29 maggio 1982, n. 304; artt. 2, 3 e 5 l. 18 febbraio 1987, n. 34. Per particolari attenuanti applicabili a delitti in tema di droga v. artt. 73 comma 7 e 81 t.u. 9 ottobre 1990, n. 309. Per particolari attenuanti applicabili ai delitti di criminalità mafiosa v. art. 416-bis.1 c.p.

78 Limiti degli aumenti delle pene principali ⁽¹⁾.

[i] Nel caso di concorso di reati preveduto dall'articolo 73, la pena da applicare a norma dello stesso articolo non può essere superiore al quintuplo della più grave fra le pene concorrenti, né comunque eccedere:

- 1) trenta anni, per la reclusione;
- 2) sei anni, per l'arresto;
- 3) 15.493 euro per la multa e 3.098 euro per l'ammenda ⁽²⁾; ovvero 64.557 euro per la multa e 12.911 euro per l'ammenda ⁽³⁾, se il giudice si vale della facoltà di aumento indicata nel capoverso dell'articolo 133-bis ⁽⁴⁾.

[ii] Nel caso di concorso di reati, preveduto dall'articolo 74, la durata delle pene da applicare a norma dell'articolo stesso non può superare gli anni trenta. La parte di pena, eccedente tale limite, è detratta in ogni caso dall'arresto ⁽⁵⁾.

(1) Articolo sostituito dall'art. 101 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Pene originarie: lire centocinquanta e lire trentamila, v. sub art. 24.

(3) Pene originarie: lire quattrocentomila e lire ottantamila, v. sub art. 24.

(4) V., tuttavia, in relazione ai reati di competenza del giudice di pace, l'art. 58 comma 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, a mente del quale la pena della multa o dell'ammenda non può comunque eccedere la somma di euro 7.746, ovvero la somma di euro 30.987 se il giudice dispone ai sensi dell'art. 133-bis c.p.

(5) Il testo originario comprendeva un terzo comma, così formulato: « Quando le pene pecuniarie debbono essere convertite in pena detentiva, per l'insolvibilità del condannato, la durata complessiva di tale pena non può superare quattro anni per la reclusione e tre per l'arresto ». Sui limiti in caso di conversione v. ora l'art. 103 l. 24 novembre 1981, n. 689, Modifiche al sistema penale, riportato qui di seguito.

Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale:

Art. 103. (Mancato pagamento della pena pecuniaria per insolvibilità del condannato). — *Quando le condizioni economiche e patrimoniali del condannato al momento dell'esecuzione rendono impossibile il pagamento della multa o dell'ammenda entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, la pena pecuniaria è convertita nel lavoro di pubblica utilità sostitutivo ovvero, se il condannato si oppone, nella detenzione domiciliare sostitutiva.*

Il ragguglio si esegue in ogni caso a norma dell'articolo 135 del codice penale e un giorno di lavoro di pubblica utilità sostitutivo consiste nella prestazione di due ore di lavoro. In ogni caso il lavoro di pubblica utilità sostitutivo e la detenzione domiciliare sostitutiva non possono avere durata superiore a due anni, se la pena convertita è la multa, e durata superiore a un anno, se la pena convertita è l'ammenda.

Se è stato disposto il pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale, la conversione ha luogo per la parte residua della pena pecuniaria. Il condannato può in ogni caso far cessare l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità sostitutiva o della detenzione domiciliare sostitutiva pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena da conversione espiata. A tal fine può essere ammesso al pagamento rateale, ai sensi dell'articolo 133-ter del codice penale.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 71 comma 1 lett. ee) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Ai sensi dell'art. 95, comma 1 d.lg. n. 150, cit., « 1. Le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto. Il condannato a pena detentiva non superiore a quattro anni, all'esito di un procedimento pendente innanzi la Corte di cassazione all'entrata in vigore del presente decreto, può presentare istanza di applicazione di una delle pene sostitutive di cui al Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, al giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 666 del codice di procedura penale, entro trenta giorni dalla irrevocabilità della sentenza. Nel giudizio di esecuzione si applicano, in quanto compatibili, le norme del Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, e del codice di procedura penale relative alle pene sostitutive. In caso di annullamento con rinvio provvede il giudice del rinvio ».

131-bis Esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto ^{(1) (2)}.

[i] Nei reati per i quali è prevista la pena detentiva non superiore nel minimo a due anni ⁽³⁾, ovvero la pena pecuniaria, sola o congiunta alla predetta pena, la punibilità è esclusa quando, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'articolo 133, primo comma, anche in considerazione della condotta susseguente al reato, ⁽³⁾ l'offesa è di particolare tenuità e il comportamento risulta non abituale.

[ii] L'offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità, ai sensi del primo comma, quando l'autore ha agito per motivi abietti o futili, o con crudeltà, anche in danno di animali, o ha adoperato sevizie o, ancora, ha profittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, anche in riferimento all'età della stessa ovvero quando la condotta ha cagionato o da essa sono derivate, quali conseguenze non volute, la morte o le lesioni gravissime di una persona ⁽⁴⁾.

[iii] L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede:

- 1) per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive;
- 2) per i delitti previsti dagli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, nonché per il delitto previsto dall'articolo 343;
- 3) per i delitti, consumati o tentati, previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, primo comma, 320, 321, 322, 322-bis, 391-bis, 423, 423-bis, 558-bis, 582, nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, 583, secondo comma, 583-bis, 593-ter, 600-bis, 600-ter, primo comma, 609-bis, 609-quater, 609-quinquies, 609-undecies, 612-bis, 612-ter, 613-bis, 628, terzo comma, 629, 644, 648-bis, 648-ter;
- 4) per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 19, quinto comma, della legge 22 maggio 1978, n. 194, dall'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, salvo che per i delitti di cui al comma 5 del medesimo articolo, e dagli articoli 184 e 185 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ⁽⁵⁾.

[iv] Il comportamento è abituale nel caso in cui l'autore sia stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza ovvero abbia commesso più reati della stessa indole, anche se ciascun fatto, isolatamente considerato, sia di particolare tenuità, nonché nel caso in cui si tratti di reati che abbiano ad oggetto condotte plurime, abituali e reiterate.

[v] Ai fini della determinazione della pena detentiva prevista nel primo comma non si tiene conto delle circostanze, ad eccezione di quelle per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato e di quelle ad effetto speciale. In quest'ultimo caso ai fini dell'applicazione del primo comma non si tiene conto del giudizio di bilanciamento delle circostanze di cui all'articolo 69.

[vi] La disposizione del primo comma si applica anche quando la legge prevede la particolare tenuità del danno o del pericolo come circostanza attenuante.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 2 d.lg. 16 marzo 2015, n. 28.

(2) C cost. 21 luglio 2020, n. 156, ha dichiarato l'**illegittimità costituzionale** del presente articolo, « nella parte in cui non consente l'applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ai reati per i quali non è previsto un minimo edittale di pena detentiva ».

(3) Le parole « minimo a due anni » sono state sostituite alle parole « massimo a cinque anni » e le parole « anche in considerazione della condotta susseguente al reato, » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. c) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 16 comma 1 lett. b) d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77 e poi soppresso dall'art. 1 comma 1 lett. c) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit. Il testo del periodo, come modificato dall'art. 7 d.l. 21 ottobre 2020, n. 130, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 173, era il seguente: « L'offesa non può altresì essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per delitti, puniti con una pena superiore nel massimo a due anni e sei mesi di reclusione, commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, ovvero nei casi di cui agli articoli 336, 337 e 341-bis, quando il reato è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell'esercizio delle proprie funzioni, e nell'ipotesi di cui all'articolo 343 ».

(5) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. c) n. 3 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

Codice civile:

Art. 2621-ter. (1) (Non punibilità per particolare tenuità). — *Ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-bis del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-bis.*

(1) Articolo inserito dall'art. 10 l. 27 maggio 2015, n. 69.

133 Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena.

[i] Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

- 1) dalla natura, dalla specie, dai mezzi, dall'oggetto, dal tempo, dal luogo e da ogni altra modalità dell'azione;
- 2) dalla gravità del danno o del pericolo cagionato alla persona offesa dal reato;
- 3) dalla intensità del dolo o dal grado della colpa.

[ii] Il giudice deve tener conto, altresì, della capacità a delinquere del colpevole, desunta:

- 1) dai motivi a delinquere e dal carattere del reo;
- 2) dai precedenti penali e giudiziari e, in genere, dalla condotta e dalla vita del reo, antecedenti al reato;
- 3) dalla condotta contemporanea o susseguente al reato;
- 4) dalle condizioni di vita individuale, familiare e sociale del reo.

Legge 24 novembre 1981, n. 689. Modifiche al sistema penale:

Art. 58. (Potere discrezionale del giudice nell'applicazione e nella scelta delle pene sostitutive). — *Il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri indicati nell'articolo 133 del codice penale, se non ordina la sospensione condizionale della pena, può applicare le pene sostitutive della pena detentiva quando risultano più idonee alla rieducazione del condannato e quando, anche attraverso opportune prescrizioni, assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati. La pena detentiva non può essere sostituita quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute dal condannato.*

Tra le pene sostitutive il giudice sceglie quella più idonea alla rieducazione e al reinserimento sociale del condannato con il minor sacrificio della libertà personale, indicando i motivi che giustificano l'applicazione della pena sostitutiva e la scelta del tipo.

Quando applica la semilibertà o la detenzione domiciliare, il giudice deve indicare le specifiche ragioni per cui ritiene inidonei nel caso concreto il lavoro di pubblica utilità o la pena pecuniaria.

In ogni caso, nella scelta tra la semilibertà, la detenzione domiciliare o il lavoro di pubblica utilità, il giudice tiene conto delle condizioni legate all'età, alla salute fisica o psichica, alla maternità, o alla paternità nei casi di cui all'articolo 47-quinquies, comma 7, della legge 26 luglio 1975, n. 354, fermo quanto previsto dall'articolo 69, terzo e quarto comma. Il giudice tiene altresì conto delle condizioni di disturbo da uso di sostanze stupefacenti, psicotrope o alcoliche ovvero da gioco d'azzardo, certificate dai servizi pubblici o privati autorizzati indicati all'articolo 94, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché delle condizioni di persona affetta da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria, certificate dai servizi indicati dall'articolo 47-quater, comma 2, della legge 26 luglio 1975, n. 354.

(1) Articolo così sostituito dall'art. 71 comma 1 lett. f) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Ma v. quanto disposto dall'art. 95, comma 1, riportato supra sub art. 103 l. n. 689 del 1981, cit., in calce all'art. 78 c.p.

133-bis Condizioni economiche e patrimoniali del reo; valutazione agli effetti della pena pecuniaria⁽¹⁾.

[i] Nella determinazione dell'ammontare della multa o dell'ammenda il giudice deve tenere conto, oltre che dei criteri indicati dall'articolo precedente, anche delle condizioni economiche e patrimoniali⁽²⁾ del reo.

[ii] Il giudice può aumentare la multa o l'ammenda stabilite dalla legge sino al triplo⁽³⁾ o diminuirle sino ad un terzo quando, per le condizioni economiche e patrimoniali⁽²⁾ del reo, ritenga che la misura massima sia inefficace ovvero che la misura minima sia eccessivamente gravosa.

(1) Articolo inserito dall'art. 100 l. 24 novembre 1981, n. 689. Le parole « e patrimoniali », nella rubrica, sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. d) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(2) Le parole « e patrimoniali » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. d) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

(3) La possibilità di aumentare fino al triplo la multa e l'ammenda era originariamente prevista dall'art. 24 comma ult. e dall'art. 26 comma ult.

133-ter Pagamento rateale della multa o dell'ammenda⁽¹⁾.

[I] Il giudice, con la sentenza di condanna o con il decreto penale, può disporre, in relazione alle condizioni economiche e patrimoniali⁽²⁾ del condannato, che la multa o l'ammenda venga pagata in rate mensili da sei a sessanta⁽³⁾ [c.p.p. 600²e³, 735²]. Ciascuna rata tuttavia non può essere inferiore a euro 15. Non sono dovuti interessi per la rateizzazione⁽⁴⁾.

[II] In ogni momento il condannato può estinguere la pena mediante un unico pagamento.

(1) Articolo inserito dall'art. 100 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Le parole « e patrimoniali » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(3) Le parole « da sei a sessanta » sono state sostituite alle parole « da tre a trenta » dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lg. n. 150 del 2022, cit.

(4) Periodo aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lg. n. 150 del 2022, cit.

135 Raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive⁽¹⁾.

[I] Salvo quanto previsto da particolari disposizioni di legge, quando, per qualsiasi effetto giuridico [137¹, 163],⁽²⁾ si deve eseguire un raggiungimento fra pene pecuniarie e pene detentive, il computo ha luogo calcolando euro 250 o frazione di euro 250⁽³⁾, di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva⁽⁴⁾.

(1) Articolo sostituito dall'art. 1 l. 5 ottobre 1993, n. 402.

(2) Le parole da « Salvo » a « effetto giuridico, » sono state sostituite alle parole « Quando, per qualsiasi effetto giuridico, » dall'art. 1 comma 1 lett. f) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(3) Le parole « calcolando euro 250, o frazione di euro 250 » sono state sostituite alle parole « calcolando euro 38, o frazione di euro 38 » dall'art. 3 comma 62 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(4) La pena originaria fissata per il raggiungimento era di lire cinquanta.

136 Conversione delle pene pecuniarie non eseguite⁽¹⁾.

[I] Le pene principali della multa e dell'ammenda, non eseguite entro il termine di cui all'articolo 660 del codice di procedura penale indicato nell'ordine di esecuzione, si convertono a norma degli articoli 102 e 103 della legge 24 novembre 1981, n. 689. La pena pecuniaria sostitutiva della reclusione o dell'arresto, non eseguita entro lo stesso termine, si converte a norma dell'articolo 71 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. g) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo dell'articolo, come sostituito dall'art. 101 l. 24 novembre 1981, n. 689, era il seguente: « Art. 136 (Modalità di conversione di pene pecuniarie). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato si convertono a norma di legge ».

Il testo originario era così formulato: « (Conversione di pene pecuniarie). — Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25. Il condannato può sempre far cessare la pena sostitutiva, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena detentiva già sofferta ».

La C. cost. ne aveva dichiarato l'illegitimità costituzionale, poiché la conversione della pena pecuniaria, in pena detentiva, attuata indifferibilmente ed in modo automatico per l'accertata insolvibilità del condannato, lede il principio di eguaglianza tra i cittadini in materia penale (C. cost. 21 novembre 1979, n. 131, CPMA 80, 20, nt. PADOVANI).

Per i reati di competenza del giudice di pace v. art. 55 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

137 Custodia cautelare⁽¹⁾.

[I] La custodia⁽¹⁾ [c.p.p. 284-286] sofferta prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile [c.p.p. 648] si detrae dalla durata complessiva della pena temporanea detentiva o dall'ammontare della pena pecuniaria [135; c.p.p. 657¹].

[II] La custodia cautelare⁽¹⁾ è considerata, agli effetti della detrazione, come reclusione od arresto.

(1) L'espressione « carcerazione preventiva » originariamente contenuta nella rubrica e nel testo dell'articolo è stata sostituita con l'espressione « custodia cautelare » dall'art. 11 l. 28 luglio 1984, n. 398.

Codice di procedura penale:

Art. 657. (Computo della custodia cautelare e delle pene espiate senza titolo). — 1. Il pubblico ministero, nel determinare la pena detentiva da eseguire, computa il periodo di custodia cautelare subita per lo stesso o per altro reato, anche se la custodia è ancora in corso. Allo stesso modo procede in caso di applicazione provvisoria di una misura di sicurezza detentiva, se questa non è stata applicata definitivamente.

2. Il pubblico ministero computa altresì il periodo di pena detentiva espia per un reato diverso, quando la relativa condanna è stata revocata, quando per il reato è stata concessa amnistia o quando è stato concesso indulto, nei limiti dello stesso.

3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, il condannato può chiedere al pubblico ministero o, in caso di condanna alla pena del lavoro di pubblica utilità sostitutivo, al giudice⁽¹⁾ che i periodi di custodia cautelare e di pena detentiva espia, operato il raggiungimento, siano computati per la determinazione della pena pecuniaria o della pena⁽²⁾ sostitutiva da eseguire; nei casi previsti dal comma 2, può altresì chiedere che le pene⁽²⁾ sostitutive espiate siano computate nelle pene⁽²⁾ sostitutive da eseguire per altro reato.

4. In ogni caso sono computate soltanto la custodia cautelare subita o le pene espiate dopo la commissione del reato per il quale deve essere determinata la pena da eseguire.

5. Il pubblico ministero provvede con decreto, che deve essere notificato al condannato e al suo difensore.

(1) Le parole da « o, in caso » a « al giudice » sono state inserite dall'art. 38 comma 1 lett. b) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(2) Le parole « pena » e « pene » sono state sostituite rispettivamente alle parole « sanzione » e « sanzioni » dall'art. 38 comma 1 lett. b) d.lg. n. 150 del 2022, cit.

152 Remissione della querela.

[i] Nei reati ⁽¹⁾ punibili a querela della persona offesa [120], la remissione estingue il reato.

[ii] La remissione è processuale [c.p.p. 340, 564] o estraprocessuale. La remissione estraprocessuale è espressa o tacita. Vi è remissione tacita, quando il querelante ha compiuto fatti incompatibili con la volontà di persistere nella querela [597].

[iii] Vi è altresì remissione tacita:

- 1) quando il querelante, senza giustificato motivo, non compare all'udienza alla quale è stato citato in qualità di testimone;
- 2) quando il querelante ha partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo; nondimeno, quando l'esito riparativo comporta l'assunzione da parte dell'imputato di impegni comportamentali, la querela si intende rimessa solo quando gli impegni sono stati rispettati ⁽²⁾.

[iv] La disposizione di cui al terzo comma, numero 1), non si applica quando il querelante è persona incapace per ragioni, anche sopravvenute, di età o di infermità, ovvero persona in condizione di particolare vulnerabilità ai sensi dell'articolo 90-*quater* del codice di procedura penale. La stessa disposizione non si applica altresì quando la persona che ha proposto querela ha agito nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale su un minore, ovvero di rappresentante legale di una persona minore o incapace, ovvero di persona munita di poteri per proporre querela nell'interesse della persona offesa priva in tutto o in parte di autonomia, ovvero di curatore speciale nominato ai sensi dell'articolo 121 ⁽²⁾.

[v] La remissione può intervenire solo prima della condanna [c.p.p. 648], salvi i casi per i quali la legge disponga altrimenti [542²].

[vi] La remissione non può essere sottoposta a termini o a condizioni. Nell'atto di remissione può essere fatta rinuncia al diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno [185; c.p.p. 339³, 340²].

(1) La parola « reati » è sostituita alla parola « delitti » dall'art. 1 comma 1 lett. h) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. h) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

Codice di procedura penale:

Art. 90-bis. (Informazioni alla persona offesa) ⁽¹⁾. — 1. Alla persona offesa, sin dal primo contatto con l'autorità procedente, vengono fornite, in una lingua a lei comprensibile, informazioni in merito:

a) alle modalità di presentazione degli atti di denuncia o querela, al ruolo che assume nel corso delle indagini e del processo, al diritto ad avere conoscenza della data, del luogo del processo e della imputazione e, ove costituita parte civile, al diritto a ricevere notifica della sentenza, anche per estratto;

a-bis) all'obbligo del querelante di dichiarare o eleggere domicilio per la comunicazione e la notificazione degli atti del procedimento, con l'avviso che la dichiarazione di domicilio può essere effettuata anche dichiarando un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ⁽²⁾;

a-ter) alla facoltà del querelante, ove non abbia provveduto all'atto di presentazione della querela, di dichiarare o eleggere domicilio anche successivamente ⁽²⁾;

a-quater) all'obbligo del querelante, in caso di mutamento del domicilio dichiarato o eletto, di comunicare tempestivamente e nelle forme prescritte all'autorità giudiziaria procedente la nuova domiciliazione ⁽²⁾;

a-quinquies) al fatto che, ove abbia nominato un difensore, il querelante sarà domiciliato presso quest'ultimo; che, in mancanza di nomina del difensore, le notificazioni saranno eseguite al querelante presso il domicilio digitale e, nei casi di cui all'articolo 148, comma 4, presso il domicilio dichiarato o eletto; che, in caso di mancanza, insufficienza o inidoneità della dichiarazione o elezione di domicilio, le notificazioni al querelante saranno effettuate mediante deposito presso la segreteria del pubblico ministero procedente o presso la cancelleria del giudice procedente ⁽²⁾;

b) alla facoltà di ricevere comunicazione del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1, 2 e 3-ter ⁽³⁾;

c) alla facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione;

d) alla facoltà di avvalersi della consulenza legale e del patrocinio a spese dello Stato;

e) alle modalità di esercizio del diritto all'interpretazione e alla traduzione di atti del procedimento;

f) alle eventuali misure di protezione che possono essere disposte in suo favore;

g) ai diritti riconosciuti dalla legge nel caso in cui risieda in uno Stato membro dell'Unione europea diverso da quello in cui è stato commesso il reato;

h) alle modalità di contestazione di eventuali violazioni dei propri diritti;

i) alle autorità cui rivolgersi per ottenere informazioni sul procedimento;

l) alle modalità di rimborso delle spese sostenute in relazione alla partecipazione al procedimento penale;

m) alla possibilità di chiedere il risarcimento dei danni derivanti da reato;

n) alla possibilità che il procedimento sia definito con remissione di querela di cui all'articolo 152 del codice penale, ove possibile ⁽⁴⁾;

n-bis) al fatto che la mancata comparizione senza giustificato motivo della persona offesa che abbia proposto querela all'udienza alla quale sia stata citata in qualità di testimone comporta la remissione tacita di querela ⁽⁵⁾;

o) alle facoltà ad essa spettanti nei procedimenti in cui l'imputato formula richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova o in quelli in cui è applicabile la causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto;

p) alle strutture sanitarie presenti sul territorio, alle case famiglia, ai centri antiviolenza, alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato ⁽⁶⁾;

p-bis) alla facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa ⁽⁸⁾;

p-ter) al fatto che la partecipazione del querelante a un programma di giustizia riparativa, concluso con un esito riparativo e con il rispetto degli eventuali impegni comportamentali assunti da parte dell'imputato, comporta la remissione tacita di querela ⁽⁸⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 d.lg. 15 dicembre 2015, n. 212.

(2) Lettera inserita dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(3) Lettera così sostituita dall'art. 1 comma 27 l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. Il testo della lettera era il seguente: « b) alla facoltà di ricevere comunicazione dello stato del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335, commi 1 e 2 ».

(4) Le parole « , o attraverso la mediazione », che figuravano in fine alla lettera, sono state soppresse dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

(5) Lettera inserita dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 3 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

(6) Le parole « , alle case rifugio e ai servizi di assistenza alle vittime di reato » sono state sostituite alle parole « e alle case rifugio » dall'art. 14 comma 2 l. 19 luglio 2019, n. 69.

(7) Il segno di interpunzione « ; », è stato sostituito al segno di interpunzione « . » dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 4 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

(8) Lettera aggiunta dall'art. 5 comma 1 lett. e) n. 5 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

159 Sospensione del corso della prescrizione⁽¹⁾.

[I] Il corso della prescrizione rimane sospeso in ogni caso in cui la sospensione del procedimento o del processo penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge [c.p.p. 41², 47², 71, 175⁸], oltre che nei casi di: 1) autorizzazione a procedere [313; c.p.p. 343, 344; 68 Cost.], dalla data del provvedimento con cui il pubblico ministero presenta la richiesta sino al giorno in cui l'autorità competente la accoglie⁽²⁾;

2) deferimento della questione ad altro giudizio [c.p.p. 3, 479], sino al giorno in cui viene decisa la questione⁽³⁾;

3) sospensione del procedimento o del processo penale per ragioni di impedimento delle parti e dei difensori ovvero su richiesta dell'imputato o del suo difensore. In caso di sospensione del processo per impedimento delle parti o dei difensori, l'udienza non può essere differita oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione dell'impedimento, dovendosi avere riguardo in caso contrario al tempo dell'impedimento aumentato di sessanta giorni. Sono fatte salve le facoltà previste dall'articolo 71, commi 1 e 5, del codice di procedura penale;

3-bis) pronuncia della sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale⁽⁴⁾.

3-ter) rogatorie all'estero, dalla data del provvedimento che dispone una rogatoria sino al giorno in cui l'autorità richiedente riceve la documentazione richiesta, o comunque decorsi sei mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria^{(5) (6) (7) (8)}.

[II] La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione^{(9) (10)}.

[III] Quando è pronunciata la sentenza di cui all'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale il corso della prescrizione rimane sospeso sino al momento in cui è rintracciata la persona nei cui confronti è stata pronunciata, ma in ogni caso non può essere superato il doppio dei termini di prescrizione di cui all'articolo 157⁽¹¹⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 6 l. 5 dicembre 2005, n. 251. Il testo previgente era il seguente: « Il corso della prescrizione rimane sospeso nei casi di autorizzazione a procedere, o di questione deferita ad altro giudizio, e in ogni caso in cui la sospensione del procedimento penale o dei termini di custodia cautelare è imposta da una particolare disposizione di legge.

La sospensione del corso della prescrizione, nei casi di autorizzazione a procedere di cui al primo comma, si verifica dal momento in cui il pubblico ministero effettua la relativa richiesta.

La prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa della sospensione. In caso di autorizzazione a procedere, il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta ».

⁽²⁾ Numero così sostituito dall'art. 1 comma 11 lett. a) l. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. A norma del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ». Il testo del numero era il seguente: « 1) autorizzazione a procedere ».

⁽³⁾ Numero così sostituito dall'art. 1 comma 11 lett. a) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. A norma del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ». Il testo del numero era il seguente: « 2) deferimento della questione ad altro giudizio ».

⁽⁴⁾ Numero aggiunto dall'art. 12 comma 1 l. 28 aprile 2014, n. 67 e poi così sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. i) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo del numero era il seguente: « 3-bis) sospensione del procedimento penale ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale ». Ai sensi dell'art. 89, commi 1, 2, 4 e 5: « 1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, quando, nei processi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, è stata già pronunciata, in qualsiasi stato e grado del procedimento, ordinanza con la quale si è disposto procedersi in assenza dell'imputato, continuano ad applicarsi le disposizioni del codice di procedura penale e delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale in materia di assenza anteriormente vigenti, comprese quelle relative alle questioni di nullità in appello e alla rescissione del giudicato. - 2. Quando, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, nell'udienza preliminare o nel giudizio di primo grado è stata disposta la sospensione del processo ai sensi dell'articolo 420-*quater*, comma 2, del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto e l'imputato non è stato ancora rintracciato, in luogo di disporre nuove ricerche ai sensi dell'articolo 420-*quinquies* del codice di procedura penale nel testo vigente prima dell'entrata in vigore del presente decreto, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale come modificato dal presente decreto. In questo caso si applicano gli articoli 420-*quinquies* e 420-*sexies* del codice di procedura penale, come modificati dal presente decreto - 2. (Omissis). - 4. Nei procedimenti indicati al comma 1, continua ad applicarsi la disposizione dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis), del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo. - 5. Nei procedimenti di cui ai commi 1 e 2 che hanno ad oggetto reati commessi dopo il 18 ottobre 2021, nel caso di sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'articolo 159, primo comma, numero 3-bis, del codice penale, si applica la disposizione dell'ultimo comma di detto articolo, come modificata dal presente decreto legislativo ». Tale testo era stato dichiarato **costituzionalmente illegittimo** con C. cost. 25 marzo 2015, n. 45, « nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile ».

⁽⁵⁾ Numero aggiunto dall'art. 1 comma 11 lett. a) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. A norma del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ».

⁽⁶⁾ Seguiva un comma abrogato dall'art. 1 comma 11 lett. c) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. A norma del successivo comma 15 la disposizione si applica « ai fatti commessi dopo la data di entrata in vigore della presente legge ». Il testo del comma era il seguente: « Nel caso di autorizzazione a procedere, la sospensione del corso della prescrizione si verifica dal momento in cui il pubblico ministero presenta la richiesta e il corso della prescrizione riprende dal giorno in cui l'autorità competente accoglie la richiesta ».

⁽⁷⁾ Seguiva un comma dapprima inserito dall'art. 1 comma 11 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017. poi sostituito dall'art. 1 comma 1 lett. e) n. 1 l. 9 gennaio 2019, n. 3, a far data, ai sensi del successivo comma 2, dal 1° gennaio 2020, e infine **abrogato** dall'art. 2 comma 1 lett. a) l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021. Il testo del comma, nella formulazione introdotta dalla l. n. 3 del 2019, cit., era il seguente: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso dalla pronuncia della sentenza di primo grado o del decreto di condanna fino alla data di esecutività della sentenza che definisce il giudizio o dell'irrevocabilità del decreto di condanna ». Il testo dell'originario secondo comma era il seguente: « Il corso della prescrizione rimane altresì sospeso nei seguenti casi: 1) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza che definisce il grado successivo di giudizio, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi; 2) dal termine previsto dall'articolo 544 del codice di procedura penale per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado, anche se emessa in sede di rinvio, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo comunque non superiore a un anno e sei mesi ».

⁽⁸⁾ Seguivano due commi inseriti dall'art. 1 comma 11 lett. b) l. n. 103 del 2017, cit., a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017 e poi abrogati dall'art. 1 comma 1 lett. e) n. 2 l. n. 3 del 2019, cit., a far data, ai sensi del successivo comma 2, dal 1° gennaio 2020. Il testo dei commi era il seguente: « I periodi di sospensione di cui al secondo comma sono computati ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere dopo che la sentenza del grado successivo ha proscioltto l'imputato ovvero ha annullato la sentenza di condanna nella parte relativa all'accertamento della responsabilità o ne ha dichiarato la nullità ai sensi dell'articolo 604, commi 1, 4 e 5-bis, del codice di procedura penale. — Se durante i termini di sospensione di cui al secondo comma si verifica un'ulteriore causa di sospensione di cui al primo comma, i termini sono prolungati per il periodo corrispondente ».

⁽⁹⁾ Seguiva un comma aggiunto dall'art. 12 comma 2 l. n. 67 del 2014, cit., e poi **abrogato** dall'art. 2 comma 1 lett. a) l. n. 134 del 2021, cit. Il testo del comma era il seguente: « Nel caso di sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 420-*quater* del codice di procedura penale, la durata della sospensione della prescrizione del reato non può superare i termini previsti dal secondo comma dell'articolo 161 del presente codice ».

⁽¹⁰⁾ Per la sospensione dei termini di prescrizione, in relazione all'emergenza epidemiologica da Covid-19, v. art. 23-ter commi 1 e 2 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, conv., con modif., in l. 18 dicembre 2020, n. 176 (analoga disciplina era contenuta nell'art. 24 commi 1 e 2 d.l. 9 novembre 2020, n. 149, poi abrogato dall'art. 1 comma 2 l. n. 176, cit., ai sensi del quale restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo d.l. n. 149, cit.) e in precedenza art. 83, commi 3-bis, 4, 9 e 12-ter d.l. 17 marzo 2020, n. 18, conv., con modif., in l. 24 aprile 2020, n. 27. Ma il predetto art. 83, comma 9 d.l. n. 18 del 2020 è stato dichiarato **costituzionalmente illegittimo** con C. cost. 6 luglio 2021, n. 140, nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), del medesimo art. 83, e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020.

⁽¹¹⁾ Comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. i) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

Art. 71. (Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato) (commi 1 e 5). — 1. Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato è tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato è reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere (1).

5. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70, comma 3.

(1) Comma così modificato dall'art. 1 comma 21 L. 23 giugno 2017, n. 103, a decorrere, ai sensi del successivo comma 95, dal 3 agosto 2017.

Art. 344-bis. (Improcedibilità per superamento dei termini di durata massima del giudizio di impugnazione) (1). — 1. La mancata definizione del giudizio di appello entro il termine di due anni costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

2. La mancata definizione del giudizio di cassazione entro il termine di un anno costituisce causa di improcedibilità dell'azione penale.

3. I termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo decorrono dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 544, come eventualmente prorogato ai sensi dell'articolo 154 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del presente codice, per il deposito della motivazione della sentenza.

4. Quando il giudizio di impugnazione è particolarmente complesso, in ragione del numero delle parti o delle imputazioni o del numero o della complessità delle questioni di fatto o di diritto da trattare, i termini di cui ai commi 1 e 2 sono prorogati, con ordinanza motivata del giudice che procede, per un periodo non superiore a un anno nel giudizio di appello e a sei mesi nel giudizio di cassazione. Ulteriori proroghe possono essere disposte, per le ragioni e per la durata indicate nel periodo precedente, quando si procede per i delitti commessi per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale per i quali la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni, per i delitti di cui agli articoli 270, terzo comma, 306, secondo comma, 416-bis, 416-ter, 609-bis, 609-ter, nelle ipotesi aggravate di cui all'articolo 609-ter, 609-quater e 609-octies del codice penale, nonché per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale e per il delitto di cui all'articolo 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Nondimeno, quando si procede per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1, primo comma, del codice penale, i periodi di proroga non possono superare complessivamente tre anni nel giudizio di appello e un anno e sei mesi nel giudizio di cassazione.

5. Contro l'ordinanza che dispone la proroga del termine previsto dal comma 1, l'imputato e il suo difensore possono proporre ricorso per cassazione, a pena di inammissibilità, entro cinque giorni dalla lettura dell'ordinanza o, in mancanza, dalla sua notificazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 611. Quando la Corte di cassazione rigetta o dichiara inammissibile il ricorso, la questione non può essere riproposta con l'impugnazione della sentenza.

6. I termini di cui ai commi 1 e 2 sono sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, nei casi previsti dall'articolo 159, primo comma, del codice penale e, nel giudizio di appello, anche per il tempo occorrente per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. In caso di sospensione per la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, il periodo di sospensione tra un'udienza e quella successiva non può comunque eccedere sessanta giorni. Quando è necessario procedere a nuove ricerche dell'imputato, ai sensi dell'articolo 159 o dell'articolo 598-ter, comma 2, (2) del presente codice, per la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello o degli avvisi di cui all'articolo 613, comma 4, i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo sono altresì sospesi, con effetto per tutti gli imputati nei cui confronti si sta procedendo, tra la data in cui l'autorità giudiziaria dispone le nuove ricerche e la data in cui la notificazione è effettuata.

7. La declaratoria di improcedibilità non ha luogo quando l'imputato chiede la prosecuzione del processo.

8. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 624, le disposizioni di cui ai commi 1, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello. In questo caso, il termine di durata massima del processo decorre dal novantesimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto dall'articolo 617.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei procedimenti per i delitti puniti con l'ergastolo, anche come effetto dell'applicazione di circostanze aggravanti.

(1) Articolo inserito dall'art. 2 comma 2 lett. a) l. 27 settembre 2021, n. 134, in vigore dal 19 ottobre 2021. V. le disposizioni di cui ai commi 3-5 dell'art. 2 della stessa l. n. 134 del 2021, cit., ai sensi dei quali: «3. Le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo si applicano ai soli procedimenti di impugnazione che hanno a oggetto reati commessi a far data dal 1° gennaio 2020. — 4. Per i procedimenti di cui al comma 3 nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già pervenuti al giudice dell'appello o alla Corte di cassazione gli atti trasmessi ai sensi dell'articolo 590 del codice di procedura penale, i termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge. — 5. Nei procedimenti di cui al comma 3 nei quali l'impugnazione è proposta entro la data del 31 dicembre 2024, i termini previsti dai commi 1 e 2 dell'articolo 344-bis del codice di procedura penale sono, rispettivamente, di tre anni per il giudizio di appello e di un anno e sei mesi per il giudizio di cassazione. Gli stessi termini si applicano nei giudizi conseguenti ad annullamento con rinvio pronunciato prima del 31 dicembre 2024. In caso di pluralità di impugnazioni, si fa riferimento all'atto di impugnazione proposto per primo».

(2) Le parole «o dell'articolo 598-ter, comma 2,» sono state inserite dall'art. 16 comma 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

Art. 420-quater (Sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato) (1). — 1. Fuori dei casi previsti dagli articoli 420-bis e 420-ter, se l'imputato non è presente, il giudice pronuncia sentenza inappellabile di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo da parte dell'imputato.

2. La sentenza contiene:

- a) l'intestazione "in nome del popolo italiano" e l'indicazione dell'autorità che l'ha pronunciata;
- b) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo, nonché le generalità delle altre parti private;
- c) l'imputazione;
- d) l'indicazione dell'esito delle notifiche e delle ricerche effettuate;
- e) l'indicazione della data fino alla quale dovranno continuare le ricerche per rintracciare la persona nei cui confronti la sentenza è emessa;
- f) il dispositivo, con l'indicazione degli articoli di legge applicati;
- g) la data e la sottoscrizione del giudice.

3. Con la sentenza il giudice dispone che, fino a quando per tutti i reati oggetto di imputazione non sia superato il termine previsto dall'articolo 159, ultimo comma, del codice penale, la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia ricercata dalla polizia giudiziaria e, nel caso in cui sia rintracciata, le sia personalmente notificata la sentenza.

4. La sentenza contiene altresì:

- a) l'avvertimento alla persona rintracciata che il processo a suo carico sarà riaperto davanti alla stessa autorità giudiziaria che ha pronunciato la sentenza;
- b) quando la persona non è destinataria di un provvedimento applicativo della misura cautelare degli arresti domiciliari o della custodia in carcere per i fatti per cui si procede, l'avviso che l'udienza per la prosecuzione del processo è fissata:

- 1) il primo giorno non festivo del successivo mese di settembre, se la persona è stata rintracciata nel primo semestre dell'anno;
- 2) il primo giorno non festivo del mese di febbraio dell'anno successivo, se la persona è stata rintracciata nel secondo semestre dell'anno;
- c) l'indicazione del luogo in cui l'udienza si terrà;

5. L'avviso che, qualora la persona rintracciata non compaia e non ricorra alcuno dei casi di cui all'articolo 420-ter, si procederà in sua assenza e sarà rappresentata in udienza dal difensore.

6. Alla sentenza si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 546.

7. Decorso il termine di cui al comma 3 senza che la persona nei cui confronti è stata emessa la sentenza sia stata rintracciata, la sentenza di non doversi procedere per mancata conoscenza della pendenza del processo non può più essere revocata.

8. In deroga a quanto disposto dall'articolo 300, le misure cautelari degli arresti domiciliari e della custodia in carcere perdono efficacia solo quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6. In deroga a quanto disposto dagli articoli 262, 317 e 323, gli effetti dei provvedimenti che hanno disposto il sequestro probatorio, il sequestro conservativo e il sequestro preventivo permangono fino a quando la sentenza non è più revocabile ai sensi del comma 6.

(1) Articolo dapprima inserito dall'art. 19 l. 16 dicembre 1999, n. 479, poi sostituito dall'art. 9 l. 28 aprile 2014, n. 67 e da ultimo così sostituito dall'art. 23 comma 1 lett. e) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Ma v. quanto disposto dall'art. 89, riportato supra sub art. 159, nota 4.

Art. 544 (Redazione della sentenza). — 1. Conclusa la deliberazione, il presidente redige e sottoscrive il dispositivo. Subito dopo è redatta una concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la sentenza è fondata.

2. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno⁽¹⁾ da quello della pronuncia.

3. Quando la stesura della motivazione è particolarmente complessa per il numero delle parti o per il numero e la gravità delle imputazioni, il giudice, se ritiene di non poter depositare la sentenza nel termine previsto dal comma 2, può indicare nel dispositivo un termine più lungo, non eccedente comunque il novantesimo giorno da quello della pronuncia.

3-bis. Nelle ipotesi previste dall'articolo 533, comma 3-bis, il giudice provvede alla stesura della motivazione per ciascuno dei procedimenti separati, accordando precedenza alla motivazione della condanna degli imputati in stato di custodia cautelare. In tal caso il termine di cui al comma 3 è raddoppiato per la motivazione della sentenza cui non si è accordata precedenza⁽²⁾.

(1) Le parole « non oltre il quindicesimo giorno » sono state sostituite a quelle « non oltre il trentesimo giorno », che figuravano nel testo originario del comma 2, ad opera dell'art. 6 d.l. 1 marzo 1991, n. 60, conv., con modif. nella l. 22 aprile 1991, n. 133.

(2) Comma aggiunto dall'art. 4 d.l. 24 novembre 2000, n. 341, conv., con modif. nella l. 19 gennaio 2001, n. 4.

Legge 23 luglio 2008, n. 124. Disposizioni in materia di sospensione del processo penale nei confronti delle alte cariche dello Stato:

Art. 1. (1) — 1. Salvi i casi previsti dagli articoli 90 e 96 della Costituzione, i processi penali nei confronti dei soggetti che rivestono la qualità di Presidente della Repubblica, di Presidente del Senato della Repubblica, di Presidente della Camera dei deputati e di Presidente del Consiglio dei Ministri sono sospesi dalla data di assunzione e fino alla cessazione della carica o della funzione. La sospensione si applica anche ai processi penali per fatti antecedenti l'assunzione della carica o della funzione.

2. L'imputato o il suo difensore munito di procura speciale può rinunciare in ogni momento alla sospensione.

3. La sospensione non impedisce al giudice, ove ne ricorrano i presupposti, di provvedere, ai sensi degli articoli 392 e 467 del codice di procedura penale, per l'assunzione delle prove non rinviabili.

4. Si applicano le disposizioni dell'articolo 159 del codice penale.

5. La sospensione opera per l'intera durata della carica o della funzione e non è reiterabile, salvo il caso di nuova nomina nel corso della stessa legislatura né si applica in caso di successiva investitura in altra delle cariche o delle funzioni.

6. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3, del codice di procedura penale. Quando la parte civile trasferisce l'azione in sede civile, i termini per comparire, di cui all'articolo 163-bis del codice di procedura civile, sono ridotti alla metà, e il giudice fissa l'ordine di trattazione delle cause dando precedenza al processo relativo all'azione trasferita.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai processi penali in corso, in ogni fase, stato o grado, alla data di entrata in vigore della presente legge.

8. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

(1) La C cost. 19 ottobre 2009, n. 262 ha dichiarato l'articolo **costituzionalmente illegittimo**, per contrasto con gli artt. 3 e 138 Cost.

163 Sospensione condizionale della pena⁽¹⁾.

[I] Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa⁽²⁾ (3).

[II] Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a tre anni, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a tre anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa⁽⁴⁾.

[III] Se il reato è stato commesso da persona di età superiore agli anni diciotto ma inferiore agli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni e sei mesi ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e raggugliata a norma dell'articolo 135, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni e sei mesi. In caso di sentenza di condanna a pena pecuniaria congiunta a pena detentiva non superiore a due anni e sei mesi, quando la pena nel complesso, raggugliata a norma dell'articolo 135, sia superiore a due anni e sei mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena detentiva rimanga sospesa⁽⁵⁾.

[IV] Qualora la pena inflitta non sia superiore ad un anno e sia stato riparato interamente il danno, prima che sia stata pronunciata la sentenza di primo grado, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine e fuori del caso previsto nel quarto comma dell'articolo 56, si sia adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato da lui eliminabili, nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo,⁽⁶⁾ il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena, determinata nel caso di pena pecuniaria raggugliandola a norma dell'articolo 135, rimanga sospesa per il termine di un anno⁽⁷⁾.

(1) Articolo sostituito dall'art. 104 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Il testo sostituito era stato introdotto dall'art. 11 d.l. 11 aprile 1974, n. 99, convertito nella l. 7 giugno 1974, n. 220, e si distingueva dall'attuale perché faceva riferimento alla pena pecuniaria « convertita a norma di legge ».

Il testo originario comprendeva due soli commi: il primo prevedeva la possibilità di sospendere la condanna a pena « per un tempo non superiore ad un anno »; il secondo, per gli infradiciottenni e gli ultrasessantenni, prevedeva la possibilità di sospendere la condanna a pena « non superiore a due anni ». Per gli infradiciottenni però già l'art. 20 r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni, aveva elevato il limite di pena a tre anni.

(3) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(4) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(5) L'ultimo periodo è stato aggiunto dall'art. 1 l. 11 giugno 2004, n. 145.

(6) Le parole « nonché qualora il colpevole, entro lo stesso termine, abbia partecipato a un programma di giustizia riparativa concluso con un esito riparativo, » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. l) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1 l. 11 giugno 2004, n. 145.

168-bis Sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato ⁽¹⁾.

[I] Nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale pecuniaria o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti indicati dal comma 2 dell'articolo 550 del codice di procedura penale, l'imputato, anche su proposta del pubblico ministero, ⁽²⁾ può chiedere la sospensione del processo con messa alla prova.

[II] La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altresì l'affidamento dell'imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che può implicare, tra l'altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero l'osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali.

[III] La concessione della messa alla prova è inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilità. Il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

[IV] La sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato non può essere concessa più di una volta ⁽³⁾.

[V] La sospensione del procedimento con messa alla prova non si applica nei casi previsti dagli articoli 102, 103, 104, 105 e 108.

(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 28 aprile 2014, n. 67. V. artt. 464-bis-464-novies e 657-bis c.p.p., inseriti dall'art. 4 l. n. 67, cit., nonché artt. 141-bis e 141-ter disp. att. c.p.p., inseriti dal successivo art. 5. V. inoltre d.m. 8 giugno 2015, n. 88 (G.U. 2 luglio 2015, n. 151), di seguito riportato.

(2) Le parole «, anche su proposta del pubblico ministero, » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. m) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo con C cost. 12 luglio 2022, n. 174, nella parte in cui non prevede che l'imputato possa essere ammesso alla sospensione del procedimento con messa alla prova nell'ipotesi in cui si proceda per reati connessi, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lett. b) c.p.p., con altri reati per i quali tale beneficio sia già stato concesso.

Codice di procedura penale:

Art. 550. (Casi di citazione diretta a giudizio) (comma 2). — 2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche quando si procede per i reati previsti dagli articoli 336, 337, 337-bis, primo e secondo comma, 340, terzo comma, 343, secondo comma, 348, terzo comma, 349, secondo comma, 351, 372, 374-bis, 377, terzo comma, 377-bis, 385, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui la violenza o la minaccia siano state commesse con armi o da più persone riunite, 390, 414, 415, 454, 460, 461, 467, 468, 493-ter, 495, 495-ter, 496, 497-bis, 497-ter, 527, secondo comma, 556, 588, secondo comma, con esclusione delle ipotesi in cui nella rissa taluno sia rimasto ucciso o abbia riportato lesioni gravi o gravissime, 590-bis, 611, 614, quarto comma, 615, primo comma, 619, secondo comma, 625, 635, terzo comma, 640, secondo comma, 642, primo e secondo comma, 646 e 648 del codice penale, nonché quando si procede per i reati previsti:

a) dall'articolo 291-bis del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43;

b) dagli articoli 4, quarto comma, 10, terzo comma, e 12, quinto comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110;

c) dagli articoli 82, comma 1, del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309;

d) dagli articoli 75, comma 2, 75-bis e 76, commi 1, 5, 7 e 8, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

e) dall'articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165;

f) dagli articoli 5, comma 8-bis, 10, comma 2-quater, 13, comma 13-bis, e 26-bis, comma 9, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;

g) dagli articoli 5, commi 1 e 1-bis, del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

(1) Lettera inserita dall'art. 1 comma 5 lett. f) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).

(2) Comma così sostituito dall'art. 32 comma 1 lett. a) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

Decreto ministeriale 8 giugno 2015, n. 88. Regolamento recante disciplina delle convenzioni in materia di pubblica utilità ai fini della messa alla prova dell'imputato, ai sensi dell'articolo 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 ⁽¹⁾:

Art. 1. (Lavoro di pubblica utilità). - 1. Il lavoro di pubblica utilità da prevedere per la messa alla prova degli imputati maggiori di età, ai sensi dell'articolo 168-bis c.p., consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, affidata tenendo conto anche delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato.

2. La prestazione è svolta con modalità che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell'imputato e la sua durata giornaliera non può superare le otto ore.

(1) Pubblicato in G.U. n. 151 del 2 luglio 2015.

169 Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto.

[I] Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, [la legge stabilisce una pena restrittiva della libertà personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a euro 5, anche se congiunta a detta

pena,] (1) il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

[ii] Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

[iii] Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

[iv] Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta (2).

(1) Così nel testo originario del codice, superato per effetto dell'art. 19 della legge sul tribunale per i minorenni riportato qui di seguito.

(2) L'art. 169 c.p. è costituzionalmente illegittimo « nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali è stato concesso il beneficio » (C cost. 5 luglio 1973, n. 108, GP 73, I, 359; RP 73, II, 607; GI 74, I, 1, 12; RIDPP 74, 988, nt. VERGINE; AP 74, II, 18).

La Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 169 comma 4 c.p., anche « nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilità del beneficio » (C cost. 7 luglio 1976, n. 154; GI 77, I, 1, 212; GP 76, I, 316; RIDPP 77, 1156, nt. PIGHI) e con ordinanza n. 274 del 21 dicembre 1976 ha disposto che nel dispositivo della sentenza, in luogo delle parole « in caso di condanna per delitto », siano inserite le parole « in caso di reato » e, in luogo delle parole « a pena », siano inserite le parole « e di pena ».

R.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, conv. in l. 27 maggio 1935, n. 835. Istituzione e funzionamento del tribunale per i minorenni (1):

Art. 19. (Perdono giudiziale). — Se per il reato commesso da minore degli anni diciotto il tribunale per i minorenni (1) ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria non superiore ad euro 1.549, anche se congiunta a detta pena, può applicare il perdono giudiziale, sia quando provvede a norma dell'articolo 14, sia nel giudizio.

(1) V. l'art. 50 comma 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ».

175 Non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale (1) (2).

[i] Se, con una prima condanna, è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore a euro 516, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare in sentenza che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a richiesta di privati, non per ragione di diritto elettorale [c.p.p. 671³, 688³, 689^{2a}] (3).

[ii] La non menzione della condanna può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, ragguagliata a norma dell'articolo 135 e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

[iii] La non menzione della condanna può essere concessa anche in caso di condanna a pena sostitutiva di una pena detentiva, entro i limiti di pena di cui al primo e al secondo comma (4).

[iv] Se il condannato commette successivamente un delitto, l'ordine di non far menzione della condanna precedente è revocato [c.p.p. 674] (5).

(1) Articolo sostituito dall'art. 104 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Il testo sostituito era stato introdotto dall'art. 2 l. 24 aprile 1962, n. 191 e si distingueva dall'attuale perché nel comma 2 faceva riferimento alla pena pecuniaria « convertita a norma di legge ».

Il testo originario non comprendeva l'attuale comma 2 e nel comma 1 stabiliva: « Se con una prima condanna, è inflitta una pena pecuniaria non superiore a lire ventimila, ovvero una pena detentiva non superiore a due anni, sola o congiunta a pena pecuniaria non eccedente la misura suddetta... », essendo identico per il resto.

(3) Comma dichiarato costituzionalmente illegittimo sia « nella parte in cui esclude che possano concedersi ulteriori non menzioni di condanne nel certificato del casellario giudiziale spedito a richiesta di privati, nel caso di condanne, per reati anteriormente commessi, a pene che, cumulate con quelle già irrogate, non superino i limiti di applicabilità del beneficio » (C cost. 7 giugno 1984, n. 155, CP 84, 1914), sia « nella parte in cui prevede che la non menzione nel certificato del casellario giudiziale di condanna a sola pena pecuniaria possa essere ordinata dal giudice quando non sia superiore a un milione, anziché a somma pari a quella risultante dal ragguaglio della pena detentiva di anni due, a norma dell'art. 135 c.p. » (C cost. 17 marzo 1988, n. 304, CP 88, 2031).

(4) Comma inserito dall'art. 1 comma 1 lett. n) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(5) La l. 7 febbraio 1990, n. 19 ha abrogato l'ultimo comma, che era così formulato: « Le disposizioni di questo articolo non si applicano quando alla condanna conseguono pene accessorie ».

322-bis Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio, di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (1).

[i] Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320, 322, terzo e quarto comma, e 323 (2) si applicano anche:

1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;

4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;

5) a coloro che, nell'ambito degli altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale (3);

5-ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali (4);

5-quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali (4);

5-quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione (5).

[II] Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, (6) 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali (7).

[III] Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi (8).

(1) Articolo inserito dall'art. 3 l. 29 settembre 2000, n. 300. La rubrica, come sostituita dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 1 l. 9 gennaio 2019, n. 3, è stata modificata, con l'inserimento delle parole « abuso d'ufficio », dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lg. 4 ottobre 2022, n. 156. Il testo della rubrica, come modificata dall'art. 1 comma 75 lett. n) n. 2 l. 6 novembre 2012, n. 190, con l'inserimento delle parole « induzione indebita a dare o promettere utilità », e dall'art. 10 comma 1 lett. b) l. 20 dicembre 2012, n. 237, Norme per l'adeguamento alle disposizioni dello Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, era il seguente: « Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri ». V. anche l. 28 giugno 2012, n. 110, Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999.

Il riferimento alle parole « Comunità europee » deve ora intendersi alle parole « Unione europea », ai sensi dell'art. 7 d.lg. 14 luglio 2020, n. 75, per cui v. sub art. 316-bis.

(2) Le parole « 322, terzo e quarto comma, e 323 » sono state sostituite alle parole « e 322, terzo e quarto comma, » dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. n. 156 del 2022, cit.

(3) Numero aggiunto dall'art. 10 comma 1 lett. a) l. n. 237 del 2012, cit.

(4) Numero aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 2 l. n. 3 del 2019, cit.

(5) Numero inserito dall'art. 1 comma 1 lett. d) d.lg. n. 75 del 2020, cit.

(6) Le parole « 319-quater, secondo comma, » sono state inserite dall'art. 1 comma 75 lett. n) n. 1 l. n. 190 del 2012, cit.

(7) Le parole «, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 1 comma 1 lett. o) n. 3 l. n. 3 del 2019, cit. Precedentemente le parole « ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria » erano state aggiunte dall'art. 3 l. 3 agosto 2009, n. 116.

(8) V., per una particolare aggravante, l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

V. anche art. 10 comma 3 c.p. aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. b) l. n. 3 del 2019, cit.

Legge 4 ottobre 2019, n. 117. Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2018:

Art. 3. (Principi e criteri direttivi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale). — 1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:

a-c) (omissis);

d) **modificare l'articolo 322-bis del codice penale nel senso di estendere la punizione dei fatti di corruzione passiva, come definita dall'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2017/1371, anche ai pubblici ufficiali e agli incaricati di pubblico servizio di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando tali fatti siano posti in essere in modo che ledano o possano ledere gli interessi finanziari dell'Unione;**

e-i) (omissis).

2-3. (Omissis).

371-ter False dichiarazioni al difensore (1).

[I] Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la reclusione fino a quattro anni.

[II] Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere.

[III] Nelle ipotesi previste dall'articolo 4-bis del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 10 novembre 2014, n. 162, chiunque, non essendosi avvalso della facoltà di cui al comma 2, lettere b) e c), del medesimo articolo, rende dichiarazioni false è punito con la pena prevista dal primo comma (2).

[IV] Il procedimento penale resta sospeso fino alla conclusione della procedura di negoziazione assistita nel corso della quale sono state acquisite le dichiarazioni ovvero fino a quando sia stata pronunciata sentenza di primo grado nel giudizio successivamente instaurato, nel quale una delle parti si sia avvalsa della facoltà di cui all'articolo 4-bis, comma 6, del decreto-legge n. 132 del 2014, convertito con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge n. 162 del 2014, ovvero fino a quando tale giudizio sia dichiarato estinto (2).

(1) Articolo inserito dall'art. 20 l. 7 dicembre 2000, n. 397.

(2) Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, a far data, ai sensi del successivo art. 52, dal 18 ottobre 2022. Ai sensi del successivo art. 36 comma 1 tali disposizioni si applicano a decorrere dal 30 giugno 2023. Per una ulteriore disposizione transitoria v. il successivo art. 35 comma 1, che così dispone: « 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».

388-ter Mancata esecuzione fraudolenta di sanzioni pecuniarie ⁽¹⁾.

[I] Chiunque, per sottrarsi all'esecuzione di una multa o di una ammenda o di una sanzione amministrativa pecuniaria, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi nei termini all'ingiunzione di pagamento ⁽²⁾, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 109 l. 24 novembre 1981, n. 689. Nella rubrica, la parola « fraudolenta » è stata sostituita alla parola « dolosa » dall'art. 2 comma 1 lett. a) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

⁽²⁾ Le parole « contenuta nel precetto », che figuravano dopo le parole « di pagamento » sono state soppresse dall'art. 2 comma 1 lett. a) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

582 Lesione personale ⁽¹⁾.

[I] Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito, a querela della persona offesa, ⁽²⁾ con la reclusione da sei mesi a tre anni [583, 585] ⁽³⁾.

[II] Si procede tuttavia d'ufficio se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel primo comma, numero 1), e nel secondo comma dell'articolo 577. Si procede altresì d'ufficio se la malattia ha una durata superiore a venti giorni quando il fatto è commesso contro persona incapace, per età o per infermità ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

⁽¹⁾ Articolo così modificato dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689.

⁽²⁾ Le parole «, a querela della persona offesa, » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

⁽³⁾ Le parole « da sei mesi » sono state sostituite alle parole « da tre mesi » dall'art. 1 comma 3 lett. b) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8). Per una particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.

Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105.

⁽⁴⁾ Comma da ultimo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. b) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come sostituito dall'art. 91 l. 24 novembre 1981, n. 689, e poi modificato dall'art. 6 comma 2 l. 14 agosto 2020, n. 113, con l'inserimento delle parole « 61, numero 11-*octies*), », era il seguente: « Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli articoli 61, numero 11-*octies*), 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa ». Il testo precedente introdotto con l'art. unico l. 26 gennaio 1963, n. 24 prevedeva una malattia di « durata non superiore ai dieci giorni » mentre il testo originario non comprendeva le parole « ad eccezione di quelle indicate nel numero 1 e nell'ultima parte dell'art. 577 ».

⁽⁵⁾ Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente alle fattispecie di cui al comma 2 perseguibili a querela di parte. Nelle relative ipotesi si applica la pena della multa da euro 516 a euro 2.582 o della permanenza domiciliare da quindici giorni e quarantacinque giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da venti giorni a sei mesi, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lett. a), d.lg. cit. V. l'art. 64-bis att. c.p.p., per la trasmissione obbligatoria di provvedimenti al giudice civile, sub art. 572.

589 Omicidio colposo ⁽¹⁾ ⁽²⁾.

[I] Chiunque cagiona per colpa [43] la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

[II] Se il fatto è commesso con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale] ⁽³⁾ o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

[III] Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ⁽⁶⁾.

[IV] Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾.

⁽¹⁾ Articolo sostituito dall'art. 1 l. 11 maggio 1966, n. 296.

⁽²⁾ Il testo originario era composto di due soli commi: il primo uguale all'attuale e il secondo così formulato: « Nel caso di morte di più persone ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la disposizione della prima parte dell'art. 81; ma la pena complessiva non può superare gli anni dodici ».

⁽³⁾ Parole soppresse dall'art. 1 comma 3 lett. c) l. 23 marzo 2016, n. 41, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8).

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 2 l. 21 febbraio 2006, n. 102 (in materia di conseguenze derivanti da incidenti stradali). Il testo previgente del comma era il seguente: « Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quella per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni ». Successivamente, in sede di conversione l'art. 1 lett. c) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, ha sostituito la parola « cinque » con la parola « sette ».

⁽⁵⁾ Seguiva un comma dapprima inserito dall'art. 1 lett. c) d.l. n. 92 del 2008, cit., e successivamente abrogato dall'art. 1 comma 3 lett. d) l. n. 41 del 2016, cit., a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8). Il testo del comma era il seguente: « Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni; 2) soggetto sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope ».

⁽⁶⁾ Comma inserito dall'art. 12 comma 2 l. 11 gennaio 2018, n. 3.

⁽⁷⁾ L'art. 1 lett. c) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125, ha sostituito le parole « anni dodici » con quelle « anni quindici ».

⁽⁸⁾ V., in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 25-septies d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in App. 6.1.

V. inoltre l'art. 3 d.l. 13 settembre 2012, n. 158, conv., con modif., nella l. 8 novembre 2012, n. 189, di seguito riportato. V. anche, in materia di responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2 nonché in materia di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, gli artt. 3 e 3-bis d.l. 1° aprile 2021, n. 44, conv., con modif., in l. 28 maggio 2021, n. 76, di seguito riportati.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito (1° comma); consentito (2°, 3° e 4° comma)

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Decreto legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76. Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici:

Art. 3. (Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2). — 1. *Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilità è esclusa quando l'uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione* (1).

(1) *Comma così modificato in sede di conversione.*

Art. 3-bis. (Responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19) (1). — 1. *Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell'esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.*

2. *Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.*

(1) *Articolo inserito in sede di conversione.*

Decreto legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189. Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute:

Art. 3. (Responsabilità professionale dell'esercente le professioni sanitarie). — 1. *[L'esercente la professione sanitaria che nello svolgimento della propria attività si attiene a linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica non risponde penalmente per colpa lieve. In tali casi resta comunque fermo l'obbligo di cui all'articolo 2043 del codice civile. Il giudice, anche nella determinazione del risarcimento del danno, tiene debitamente conto della condotta di cui al primo periodo]* (1).

2. *[Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, da emanare entro il 30 giugno 2013, su proposta del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA), la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative delle categorie professionali interessate, anche in attuazione dell'articolo 3, comma 5, lettera e), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, al fine di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, sono disciplinati le procedure e i requisiti minimi e uniformi per l'idoneità dei relativi contratti, in conformità ai seguenti criteri:*

a) *determinare i casi nei quali, sulla base di definite categorie di rischio professionale, prevedere l'obbligo, in capo ad un fondo appositamente costituito, di garantire idonea copertura assicurativa agli esercenti le professioni sanitarie, anche nell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, nei limiti delle risorse del fondo stesso. Il fondo viene finanziato dal contributo dei professionisti che ne facciano espressa richiesta, nella misura determinata dal soggetto gestore del fondo di cui alla lettera b), e da un ulteriore contributo a carico delle imprese autorizzate all'esercizio dell'assicurazione per danni derivanti dall'attività medico-professionale, determinato in misura percentuale ai premi incassati nel precedente esercizio, comunque non superiore al 4 per cento del premio stesso, con provvedimento adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite la Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nonché le Federazioni nazionali degli ordini e dei collegi delle professioni sanitarie* (2);

b) *determinare il soggetto gestore del Fondo di cui alla lettera a) e le sue competenze senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;*

c) *prevedere che i contratti di assicurazione debbano essere stipulati anche in base a condizioni che dispongano alla scadenza la variazione in aumento o in diminuzione del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri e subordinare comunque la disdetta della polizza alla reiterazione di una condotta colposa da parte del sanitario accertata con sentenza definitiva]* (3).

3. *Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo.*

4. *[Nel rispetto dell'ambito applicativo dell'articolo 3, comma 5, lettera e) del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per i contenuti e le procedure inerenti ai contratti assicurativi per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale resa nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto di convenzione, il decreto di cui al comma 2 viene adottato sentita altresì la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Resta comunque esclusa a carico degli enti del Servizio sanitario nazionale ogni copertura assicurativa della responsabilità civile ulteriore rispetto a quella prevista, per il relativo personale, dalla normativa contrattuale vigente]* (4).

5. *Gli albi dei consulenti tecnici d'ufficio di cui all'articolo 13 del regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, devono essere aggiornati con cadenza almeno biennale* (5), *al fine di garantire, oltre a quella medico legale, una idonea e qualificata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche dell'area sanitaria, anche con il coinvolgimento delle società scientifiche tra i quali scegliere per la nomina tenendo conto della disciplina interessata nel procedimento.*

6. *Dall'applicazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

(1) *Comma abrogato dall'art. 6 comma 2 l. 8 marzo 2017, n. 24. Si veda ora quanto disposto dall'art. 590-sexies c.p.*

(2) *Lettera così modificata dall'art. 27 d.l. 24 giugno 2014, n. 90, conv., con modif., in l. 11 agosto 2014, n. 114.*

(3) *Comma abrogato dall'art. 11 comma 2 l. 11 gennaio 2018, n. 3.*

(4) *Comma dapprima modificato dall'art. 27 d.l. n. 90 del 2014, cit., e successivamente abrogato dall'art. 11 comma 2 l. n. 3 del 2018, cit.*

(5) *La parola « biennale » è stata sostituita alla parola « quinquennale » dall'art. 16 comma 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, a far data, ai sensi del successivo art. 52, dal 18 ottobre 2022. Per una ulteriore disposizione transitoria v. il successivo art. 35 comma 1, che così dispone: « 1. Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 30 giugno 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 30 giugno 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti ».*

590-bis Lesioni personali stradali gravi o gravissime (1) (2).

[I] *Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime.*

[II] *Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285* (3), *cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime.*

[iii] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ⁽³⁾, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[iv] Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ⁽³⁾, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime.

[v] Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì:

1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;

3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

[vi] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.

[vii] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà.

[viii] Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.

[ix] Il delitto è punibile a querela della persona offesa se non ricorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dal presente articolo ⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ L'art. 1 comma 2 l. 23 marzo 2016, n. 41, ha sostituito, a far data dal 25 marzo 2016 (ai sensi del successivo comma 8), gli artt. 590-bis-590-quinquies all'art. 590-bis, che era stato inserito dall'art. 1 lett. e) d.l. 23 maggio 2008, n. 92, conv. con modif. dalla l. 24 luglio 2008, n. 125. Il testo originario dell'art. 590-bis era il seguente: « Art. 590-bis. (Computo delle circostanze). — Quando ricorre la circostanza di cui all'articolo 589, terzo comma, ovvero quella di cui all'articolo 590, terzo comma, ultimo periodo, le concorrenti circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni si operano sulla quantità di pena determinata ai sensi delle predette circostanze aggravanti ». Per il computo delle circostanze, v. ora l'art. 590-quater.

⁽²⁾ V. C cost. 17 aprile 2019, n. 88, sub art. 589-bis.

⁽³⁾ In App. 5.1.

⁽⁴⁾ Comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. c) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

593 Omissione di soccorso.

[i] Chiunque, trovando abbandonato o smarrito un fanciullo minore degli anni dieci, o un'altra persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, omette di darne immediato avviso all'Autorità, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 2.500 ⁽¹⁾.

[ii] Alla stessa pena soggiace chi, trovando un corpo umano che sia o sembri inanimato, ovvero una persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l'assistenza occorrente o di darne immediato avviso all'Autorità.

[iii] Se da siffatta condotta del colpevole deriva una lesione personale [582], la pena è aumentata [64]; se ne deriva la morte, la pena è raddoppiata.

⁽¹⁾ Le parole « è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309 » sono state sostituite con le attuali dall'art. 1 l. 9 aprile 2003, n. 72. La pena originaria era di lire tremila, v. sub art. 24.

Per l'assistenza dovuta in caso di incidente stradale, v. art. 189 d.lg. 30 aprile 1992, n. 285, codice della strada.

R.d. 24 dicembre 1934, n. 2316. T.u. delle leggi sulla maternità e l'infanzia:

Art. 19. — Quando le autorità di pubblica sicurezza o le istituzioni di beneficenza e assistenza o le associazioni per la protezione e l'assistenza dei minori raccolgano un fanciullo abbandonato o vengano a conoscenza che un fanciullo si trovi in istato di abbandono materiale o morale, debbono, dopo aver provveduto al provvisorio ricovero del fanciullo, darne subito notizia al comitato di patronato incaricato dell'assistenza nel luogo in cui si trovi il fanciullo. Lo stesso obbligo incombe a qualunque cittadino che trovi abbandonato in luogo pubblico un fanciullo minore di quattordici anni o venga a conoscenza che un fanciullo trovasi in istato di abbandono materiale e morale.

Ai cittadini trasgressori è applicabile la pena prevista nell'art. 593, comma primo, del codice penale.

D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396. Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'art. 2, comma 12, della legge 15 maggio 1997, n. 127:

Art. 38. (Ritrovamento di minori abbandonati). — Chiunque trova un bambino abbandonato deve affidarlo ad un istituto o ad una casa di cura. Il direttore della struttura che accoglie il bambino ne dà immediata comunicazione all'ufficiale dello stato civile del comune dove è avvenuto il ritrovamento. L'ufficiale dello stato civile iscrive negli archivi di cui all'articolo 10 apposito processo verbale nel quale indica l'età apparente ed il sesso del bambino, così come risultanti nella comunicazione a lui pervenuta, ed impone un cognome ed un nome, informandone immediatamente il giudice tutelare e il tribunale per i minorenni ⁽¹⁾ per l'espletamento delle incombenze di rispettiva competenza.

⁽¹⁾ V. l'art. 50 comma 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ».

605 Sequestro di persona.

[i] Chiunque priva taluno della libertà personale è punito con la reclusione da sei mesi a otto anni ⁽¹⁾ [289-bis, 630].

[ii] La pena è della reclusione da uno a dieci anni, se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un ascendente, di un discendente [540; c.c. 75] o del coniuge;
- 2) da un pubblico ufficiale [357], con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni [606] ⁽¹⁾.

[iii] Se il fatto di cui al primo comma è commesso in danno di un minore, si applica la pena della reclusione da tre a dodici anni. Se il fatto è commesso in presenza di taluna delle circostanze di cui al secondo comma, ovvero in danno di minore di anni quattordici o se il minore sequestrato è condotto o trattenuto all'estero, si applica la pena della reclusione da tre a quindici anni ⁽²⁾.

[iv] Se il colpevole cagiona la morte del minore sequestrato si applica la pena dell'ergastolo ⁽²⁾.

[v] Le pene previste dal terzo comma sono altresì diminuite fino alla metà nei confronti dell'imputato che si adopera concretamente:

- 1) affinché il minore riacquisti la propria libertà;
- 2) per evitare che l'attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori, aiutando concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nella raccolta di elementi di prova decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura di uno o più autori di reati;
- 3) per evitare la commissione di ulteriori fatti di sequestro di minore ⁽²⁾.

[vi] Nell'ipotesi prevista dal primo comma, il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Per una particolare aggravante v. l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

Per un'altra particolare aggravante v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 3 comma 29 lett. a) l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁽³⁾ Comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. d) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

609-decies Comunicazione al tribunale per i minorenni ⁽¹⁾⁽²⁾.

[i] Quando si procede per taluno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies, 609-octies e 609-undecies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater o per i delitti previsti dagli articoli 572 e 612-bis, se commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore ⁽³⁾, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni ⁽²⁾⁽⁴⁾.

[ii] Qualora riguardi taluno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-ter e 612-bis, commessi in danno di un minorenni o da uno dei genitori di un minorenni in danno dell'altro genitore, la comunicazione di cui al primo comma si considera effettuata anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 155 e seguenti, nonché 330 e 333 del codice civile ⁽⁵⁾.

[iii] Nei casi previsti dal primo comma, l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni, nonché di gruppi, fondazioni, associazioni od organizzazioni non governative di comprovata esperienza nel settore dell'assistenza e del supporto alle vittime dei reati di cui al primo comma e iscritti in apposito elenco dei soggetti legittimati a tale scopo, con il consenso del minorenni, e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede ⁽⁶⁾.

[iv] In ogni caso al minorenni è assicurata l'assistenza dei servizi minorili dell'Amministrazione della giustizia [min. 6; att. min. 8-13] e dei servizi istituiti dagli enti locali.

[v] Dei servizi indicati nel terzo comma ⁽⁷⁾ si avvale altresì l'autorità giudiziaria in ogni stato e grado del procedimento.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 11 l. 15 febbraio 1996, n. 66.

⁽²⁾ V. l'art. 50 comma 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 149, che così dispone: « A decorrere dalla data di efficacia delle disposizioni di cui alla sezione VII del capo IV [17 ottobre 2024], le parole "tribunale per i minorenni", ovunque presenti, in tutta la legislazione vigente, sono sostituite dalle parole "tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie" ».

⁽³⁾ Le parole da « o per i delitti » a « genitore » sono state inserite, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 2-bis lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119.

⁽⁴⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. v) l. 1° ottobre 2012, n. 172. Il testo del comma era il seguente: « Quando si procede per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 600-octies, 601, 602, 609-bis, 609-ter, 609-quinquies e 609-octies commessi in danno di minorenni, ovvero per il delitto previsto dall'articolo 609-quater, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per i minorenni ». Precedentemente le parole « 600-bis, 600-ter, 600-quinquies » erano state inserite dall'art. 13 comma 7 l. 3 agosto 1998, n. 269, le parole « 600 » e « 601, 602 » dall'art. 15 comma 6 l. 11 agosto 2003, n. 228, e la parola « 600-octies, » dall'art. 3 comma 19 lett. c) l. 15 luglio 2009, n. 94.

⁽⁵⁾ Comma inserito, in sede di conversione, dall'art. 1 comma 2-bis lett. b) d.l. n. 93, cit.

⁽⁶⁾ Comma così sostituito dall'art. 4 comma 1 lett. v) l. n. 172 del 2012, cit. Il testo del comma era il seguente: « Nei casi previsti dal primo comma l'assistenza affettiva e psicologica della persona offesa minorenni è assicurata, in ogni stato e grado del procedimento, dalla presenza dei genitori o di altre persone idonee indicate dal minorenni e ammesse dall'autorità giudiziaria che procede ».

⁽⁷⁾ Ora quarto comma, a seguito dell'inserimento del secondo comma operato dal d.l. n. 93, cit.

610 Violenza privata.

[i] Chiunque, con violenza [581²] o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni ⁽¹⁾.

[ii] La pena è aumentata [64] se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

[iii] Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre la circostanza di cui al secondo comma ⁽²⁾.

(1) Per una particolare aggravante v. l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

Per un'altra particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.

Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105.

(2) Comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. e) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

612 Minaccia.

[i] Chiunque minaccia ad altri un ingiusto danno è punito, a querela della persona offesa [120], con la multa fino a euro 1.032⁽¹⁾ (2) (3).

[ii] Se la minaccia è grave, o è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, la pena è della reclusione fino a un anno⁽⁴⁾.

[iii] Si procede d'ufficio se la minaccia è fatta in uno dei modi indicati nell'articolo 339, ovvero se la minaccia è grave e ricorrono circostanze aggravanti ad effetto speciale diverse dalla recidiva, ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità⁽⁵⁾ (6) (7).

(1) Le parole « fino a euro 1.032 » sono state sostituite, in sede di conversione, alle parole « fino a euro 51 » dall'art. 1 comma 2-ter d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119, in sede di conversione. Pena originaria lire cinquecento, v. sub art. 24.

(2) Per una particolare aggravante v. l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

Per un'altra particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.

Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105.

(3) Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, limitatamente alla fattispecie di cui al comma 1. Nelle relative ipotesi continua ad applicarsi la pena pecuniaria vigente ai sensi dell'art. 52 comma 1 d.lg. cit.

(4) Le parole « si procede d'ufficio » sono state soppresse dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lg. 10 aprile 2018, n. 36. Per la disciplina transitoria v. art. 12 d.lg. n. 36 del 2018, di seguito riportato.

(5) Le parole da « . ovvero » alla fine del comma sono state aggiunte dall'art. 2 comma 1 lett. f) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(6) Comma aggiunto dall'art. 1 comma 1 lett. b) d.lg. n. 36 del 2018, cit. Per la disciplina transitoria v. art. 12 d.lg. n. 36 del 2018, di seguito riportato.

(7) V. l'art. 7 l. 29 maggio 2017, n. 71, in materia di tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo, sub art. 594.

Decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36. Disposizioni di modifica della disciplina del regime di procedibilità per taluni reati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, commi 16, lettere a) e b), e 17, della legge 23 giugno 2017, n. 103:

Art. 12. (Disposizioni transitorie in materia di perseguibilità a querela). — 1. Per i reati perseguibili a querela in base alle disposizioni del presente decreto, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

2. Se è pendente il procedimento, il pubblico ministero, nel corso delle indagini preliminari, o il giudice, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche, se necessario, previa ricerca anagrafica, informa la persona offesa dal reato della facoltà di esercitare il diritto di querela e il termine decorre dal giorno in cui la persona offesa è stata informata.

614 Violazione di domicilio.

[i] Chiunque s'introduce nell'abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da uno a quattro anni⁽¹⁾ [14 Cost.]⁽²⁾.

[ii] Alla stessa pena soggiace chi si trattiene nei detti luoghi contro l'espressa volontà di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi si trattiene clandestinamente o con inganno.

[iii] La pena è da due a sei anni se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392²], o alle persone [581²], ovvero se il colpevole è palesemente armato⁽³⁾.

[iv] Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio quando il fatto è commesso con violenza alle persone [581²], ovvero se il colpevole è palesemente armato o se il fatto è commesso con violenza sulle cose [392²] nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.

(1) Le parole « da uno a quattro anni » sono state sostituite alle parole « da sei mesi a tre anni » dall'art. 4 comma 1 lett. a) l. 26 aprile 2019, n. 36. Precedentemente le parole « da sei mesi a tre anni » erano state sostituite alle parole « fino a tre anni » dall'art. 3 comma 24 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(2) Per una particolare ipotesi di aumento di pena v. art. 1 l. 25 marzo 1985, n. 107, sulle persone internazionalmente protette.

(3) Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. g) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo del comma era il seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa ».

(4) Comma così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. g) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit. Il testo del comma, come modificato dall'art. 4 comma 1 lett. b) l. n. 36 del 2019, cit., con la sostituzione delle parole « da due a sei anni » alle parole « da uno a cinque anni », era il seguente: « La pena è da due a sei anni, e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso con violenza sulle cose, o alle persone, ovvero se il colpevole è palesemente armato ».

623-ter Casi di procedibilità d'ufficio⁽¹⁾.

[i] Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli⁽²⁾ 615, secondo comma, 617-ter, primo comma, 617-sexies, primo comma, 619, primo comma, e 620 si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale.

(1) Articolo inserito dall'art. 7 d.lg. 10 aprile 2018, n. 36.

(2) Le parole « 612, se la minaccia è grave, », che figuravano dopo le parole « dagli articoli », sono state soppresse dall'art. 2 comma 1 lett. h) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

624 Furto.

[I] Chiunque s'impadronisce della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516⁽¹⁾ ⁽²⁾ [624-bis, 625, 625-bis, 626, 649].

[II] Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico [c.c. 812, 814; c. nav. 1148].

[III] Il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità, ovvero se ricorre taluna delle circostanze di cui all'articolo 625, numeri 7, salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, e 7-bis⁽³⁾.

(1) Per l'art. 4 l. 8 agosto 1977, n. 533 (sostituito dall'art. 10 l. 26 marzo 2001, n. 128), Disposizioni in materia di ordine pubblico: « 1. Se il fatto previsto dall'articolo 624 del codice penale è commesso su armi, munizioni od esplosivi nelle armerie ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di armi, si procede d'ufficio e si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549. — 2. Se concorre, inoltre, taluna delle circostanze previste dall'articolo 61 o dall'articolo 625, numeri 2, 3, 4, 5 e 7 del codice penale, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni e della multa da euro 1.032 a euro 3.098. — 3. La pena di cui al comma 2 si applica ai delitti di cui all'articolo 624-bis del codice penale aggravati ai sensi del comma 1. — 4. La pena prevista al comma 3 è diminuita fino a due terzi quando il fatto è di lieve entità ».

(2) L'art. 2 l. 26 marzo 2001, n. 128 ha sostituito le parole « reclusione fino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione » con le attuali. La pena originaria era da lire trecento a cinquemila, v. sub art. 24.

Per la infondatezza di una questione di legittimità costituzionale degli artt. 624 e 625 c.p. nella parte relativa ai massimi edittali di pena, v. sub art. 625.

Circa la legittimità costituzionale del divieto di ridurre la pena della reclusione al di sotto del minimo di giorni quindici, v. sub art. 23.

Per alcuni casi in cui « non si applicano gli articoli 624, 625 e 626 del codice penale », v. artt. 30 comma 3 e 31 comma 5 l. 11 febbraio 1992, n. 157, Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio.

(3) Comma aggiunto dall'art. 12 l. 25 giugno 1999, n. 205 e poi così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. i) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Il testo del comma era il seguente: « Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra una o più circostanze di cui agli articoli 61, numero 7, e 625 ».

R.D. 8 ottobre 1931, n. 1604. T.u. delle leggi sulla pesca.

Art. 33 (comma 2) (modificato dall'art. 4 l. 20 marzo 1940, n. 364). — *Incorre nel delitto di furto ai sensi degli artt. 624 e seguenti del codice penale chiunque peschi in acque che, per disposizioni naturali o per opere manufatte, si trovino racchiuse in modo da impedire l'uscita del pesce tenuto in allevamento.*

626 Furto minori⁽¹⁾.

[I] Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a euro 206⁽²⁾, e il delitto è punibile a querela della persona offesa [120]:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita⁽³⁾;

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere a un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

[II] Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente [649]⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾.

(1) La parola « minori » è stata sostituita alle parole « punibili a querela dell'offeso » dall'art. 2 comma 1 lett. l) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(2) Pena originaria lire duemila, v. sub art. 24.

(3) Numero dichiarato costituzionalmente illegittimo « nella parte in cui non estende la disciplina ivi prevista alla mancata restituzione, dovuta a caso fortuito o a forza maggiore, della cosa sottratta » (C. cost. 13 dicembre 1988, n. 1085, CP 89, 758).

(4) Il riferimento è da intendersi all'art. 625.

(5) Reato attribuito alla competenza del giudice di pace ai sensi dell'art. 4 d.lg. 28 agosto 2000, n. 274.

Nelle relative ipotesi si applica la pena della multa da euro 258 a euro 2.582 o la pena della permanenza domiciliare da sei giorni a trenta giorni ovvero del lavoro di pubblica utilità da 10 giorni a tre mesi, ai sensi dell'art. 52 comma 2, lett. e), d.lg. cit.

634 Turbativa violenta del possesso di cose immobili.

[I] Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, turba, con violenza alla persona [581²] o con minaccia [612], l'altrui pacifico possesso di cose immobili [c.c. 812], è punito, a querela della persona offesa, ⁽¹⁾ con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 309⁽²⁾.

[II] Il fatto si considera compiuto con violenza o minaccia quando è commesso da più di dieci persone.

[III] Si procede, tuttavia, d'ufficio se la persona offesa è incapace, per età o per infermità⁽³⁾.

(1) Le parole «, a querela della persona offesa, » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. m) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

(2) Pena originaria da lire mille a tremila, v. sub art. 24.

(3) Comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. m) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

Per una particolare aggravante v. l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

635 Danneggiamento^{(1) (2)}.

[i] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili [c.c. 812] altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione [di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico o]⁽³⁾ del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

[ii] Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1) edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto⁽⁴⁾ o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;

2) opere destinate all'irrigazione;

3) piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4) attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

[iii] Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni⁽⁵⁾.

[iv] Per i reati di cui ai commi precedenti⁽⁶⁾, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

[v] Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità⁽⁷⁾.

(1) Articolo da ultimo così sostituito dall'art. 2 comma 1 lett. 1) d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7. Il testo dell'articolo era il seguente: « Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 309. — La pena è della reclusione da sei mesi a tre anni e si procede d'ufficio, se il fatto è commesso: 1) con violenza alla persona o con minaccia; 2) da datori di lavoro in occasione di serrate, o da lavoratori in occasione di sciopero, ovvero in occasione di alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 330, 331 e 333; 3) su edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o su cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o su immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero su immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati, o su altre delle cose indicate nel numero 7 dell'articolo 625; 4) sopra opere destinate all'irrigazione; 5) sopra piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento; 5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive. — Per i reati di cui al secondo comma, la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna ». V. anche la sanzione pecuniaria civile prevista dall'art. 4 comma 1 lett. c) d.lg. n. 7 del 2016, cit., e la disciplina transitoria di cui al successivo art. 12, sub art. 485.

(2) Per una aggravante nei casi di condotta ritorsiva ai danni di un componente di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario v. art. 339-bis, inserito dall'art. 3 l. 3 luglio 2017, n. 105. V. per una particolare aggravante, l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

(3) Le parole fra parentesi quadre sono state soppresse dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 1 d.l. 14 giugno 2019, n. 53, conv., con modif., in l. 8 agosto 2019, n. 77.

(4) Le parole « o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate », che figuravano dopo le parole « di un culto », sono state soppresse dall'art. 5 comma 1 l. 9 marzo 2022, n. 22, a far data dal 23 marzo 2022, ai sensi del successivo art. 7. V. art. 518-duodecies.

(5) Comma inserito dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 2 d.l. n. 53 del 2019, cit.

(6) Le parole « ai commi precedenti » sono state sostituite alle parole « al primo e al secondo comma » dall'art. 7 comma 1 lett. d) n. 3 d.l. n. 53 del 2019, cit.

(7) Comma aggiunto dall'art. 2 comma 1 lett. n) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156. T.u. delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni.

Art. 23. (Danneggiamento)⁽¹⁾ — Chiunque espliciti attività che rechi in qualsiasi modo danno ai servizi postali od alle opere ed agli oggetti ad essi inerenti è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3⁽²⁾ del codice penale.

Art. 25. (Tutela degli ambienti di lavoro e di produzione del pubblico servizio)⁽¹⁾ — Chiunque distrugga, disperda, deteriori o renda, in tutto o in parte, inservibili, oggetti e congegni destinati al servizio postale è punito ai sensi dell'art. 635, n. 3⁽²⁾ del codice penale.

Chiunque, fuori del caso previsto dal comma precedente, deturpi o imbratti oggetti e congegni destinati al servizio postale, è punito ai sensi dell'art. 639 del codice penale ma si procede d'ufficio.

(1) Articolo modificato dall'art. 218 d.lg. 1^a agosto 2003, n. 259.

(2) Ora art. 635 comma 2 n. 1 c.p., a seguito della modifica operata dall'art. 2 comma 1 lett. 1) d.lg. 15 gennaio 2016, n. 7.

640 Truffa⁽¹⁾.

[i] Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032⁽²⁾ [649].

[ii] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549⁽²⁾:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione europea⁽³⁾ o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2-bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5)⁽⁴⁾.

[iii] Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente^{(5) (6)}.

(1) Articolo modificato dall'art. 98 l. 24 novembre 1981, n. 689.

(2) Pene originarie: primo comma da lire cinquecento a diecimila; secondo comma da lire tremila a quindicimila, v. sub art. 24.

Sulla utilizzazione indebita e in vari comportamenti fraudolenti relativi a carte di credito o di pagamento o a documenti che abilitano al prelievo di denaro contante, v. art. 12 d.l. 3 maggio 1991, n. 143, conv., con modif., in l. 5 luglio 1991, n. 197. Il d.lg. 21 novembre 2007, n. 231, in App. 3.1., nel prevedere all'art. 64 l'abrogazione dell'art. 12 d.l. cit., a decorrere dal 30 aprile 2008, ne riproduceva le disposizioni all'art. 55 comma 9 (ora comma 5, in seguito alla riformulazione della norma ad opera del d.lg. 25 maggio 2017, n. 90).

(3) Le parole « o dell'Unione europea » sono state inserite dall'art. 1 comma 1 lett. e) d.lg. 14 luglio 2020, n. 75. Ai sensi dell'art. 24 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in App. 6.1, in relazione al delitto di cui all'art. 640 comma 2 n. 1, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione europea, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio.

(4) Numero aggiunto dall'art. 3 comma 28 l. 15 luglio 2009, n. 94.

(5) Le parole « o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7 », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 2 comma 1 lett. o) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Precedentemente le predette parole erano state sostituite alle parole « un'altra circostanza aggravante » dall'art. 8 d.lg. 10 aprile 2018, n. 36.

(6) Comma aggiunto dall'art. 98 l. 24 novembre 1981, n. 689.

640-bis Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche⁽¹⁾.

[1] La pena è della reclusione da due a sette anni⁽²⁾ e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, sovvenzioni,⁽³⁾ finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee [32-*quater*, 316-*bis*]⁽⁴⁾(5)⁽⁶⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 22 l. 19 marzo 1990, n. 55.

(2) Le parole « da due a sette anni » sono state sostituite alle parole « da uno a sei anni » dall'art. 30 comma 1 l. 17 ottobre 2017, n. 161.

(3) La parola « sovvenzioni, » è stata inserita dall'art. 28-bis comma 1 lett. d) d.l. 27 gennaio 2022, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2022, n. 25, in sede di conversione. Precedentemente la medesima parola era stata inserita dall'art. 2 comma 1 lett. d) d.l. 25 febbraio 2022, n. 13, successivamente abrogato dall'art. 1 comma 2 l. n. 25 del 2022, cit., che ha inoltre così disposto: « Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 13 del 2022 ».

(4) Il riferimento alle parole « Comunità europee » deve ora intendersi alle parole « Unione europea », ai sensi dell'art. 7 d.lg. 14 luglio 2020, n. 75, per cui v. sub art. 316-bis.

(5) Per una particolare aggravante v. l'art. 71 d.lg. 6 settembre 2011, n. 159, sub art. 270-bis.

(6) Ai sensi dell'art. 24 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in App. 6.1, in relazione al delitto di cui all'art. 640-bis, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. V. anche art. 25-octies.1 d.lg. n. 231 del 2001, cit.

competenza: Trib. monocratico (udienza prelim.)

arresto: facoltativo

fermo: non consentito

custodia cautelare in carcere: consentita

altre misure cautelari personali: consentite

procedibilità: d'ufficio

Legge 23 dicembre 1986, n. 898. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 ottobre 1986, n. 701, recante misure urgenti in materia di controlli degli aiuti comunitari alla produzione dell'olio di oliva. Sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari al settore agricolo:

Art. 2. — 1. Ove il fatto non configuri il più grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a 5.000 euro si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti.

2. Agli effetti della disposizione del precedente comma 1 e di quella del comma 1 dell'articolo 3, alle erogazioni a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale sono assimilate le quote nazionali previste dalla normativa comunitaria a complemento delle somme a carico di detti Fondi, nonché le erogazioni poste a totale carico della finanza nazionale sulla base della normativa comunitaria.

3. Con la sentenza il giudice determina altresì l'importo indebitamente percepito e condanna il colpevole alla restituzione di esso all'amministrazione che ha disposto la erogazione di cui al comma 1⁽¹⁾.

3-bis. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale per il delitto di cui al comma 1, si osservano le disposizioni contenute negli articoli 240-bis e 322-ter del codice penale, in quanto compatibili.

(1) Articolo da ultimo così modificato dall'art. 3 d.lg. 4 ottobre 2022, n. 156.

Decreto legge 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con modif., in legge 28 marzo 2019, n. 26. Disposizioni urgenti in materia di reddito di cittadinanza e di pensioni:

Art. 7. (Sanzioni). (commi 1-3-bis). — 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al fine di ottenere indebitamente il beneficio di cui all'articolo 3⁽¹⁾, rende o utilizza dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omette informazioni dovute, è punito con la reclusione da due a sei anni.

2. L'omessa comunicazione delle variazioni del reddito o del patrimonio, anche se provenienti da attività irregolari, nonché di altre informazioni dovute e rilevanti ai fini della revoca o della riduzione del beneficio entro i termini di cui all'articolo 3, commi 8, ultimo periodo, 9 e 11, è punita con la reclusione da uno a tre anni.

3. Alla condanna in via definitiva per i reati di cui ai commi 1 e 2 e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422, 600, 600-bis, 601, 602, 624-bis, 628, 629, 630, 640-bis, 644, 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, per i delitti aggravati ai sensi dell'articolo 416-bis.1 del codice penale, per i reati di cui all'articolo 73, commi 1, 1-bis, 2, 3 e 4, nonché comma 5 nei casi di recidiva, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché all'articolo 74 e in tutte le ipotesi aggravate di cui all'articolo 80 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e per i reati di cui all'articolo 12, comma 1, quando ricorra l'aggravante di cui al comma 3-ter, e comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, (2) nonché alla sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti per gli stessi reati, consegue di diritto l'immediata revoca del beneficio con efficacia retroattiva e il beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito. La revoca è disposta dall'INPS ai sensi del comma 10. Il beneficio non può essere nuovamente richiesto prima che siano decorsi dieci anni dalla condanna.

3-bis. Nel caso di condanna definitiva per i reati di cui al comma 3, qualora il condannato abbia reso la dichiarazione ai sensi dell'articolo 7-ter, comma 3, le decisioni sono comunicate dalla cancelleria del giudice all'INPS entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della sentenza definitiva⁽³⁾.

(1) L'art. 3 d.l. 28 gennaio 2019, n. 4, conv., con modif., in l. 28 marzo 2019, n. 26, introduce il beneficio economico del reddito di cittadinanza.

(2) Le parole da « e per quelli previsti dagli articoli » a « decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, » sono state sostituite alle parole « e per quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale, nonché per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, » dall'art. 1 comma 74 lett. f) n. 1) l. 30 dicembre 2021, n. 234, a decorrere dal 1° gennaio 2022.

(3) Comma inserito dall'art. 1 comma 74 lett. f) n. 2) l. n. 234 del 2021, cit., a decorrere dal 1° gennaio 2022.

640-ter Frode informatica ⁽¹⁾.

[i] Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

[ii] La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1 del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o ⁽²⁾ è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema ⁽³⁾.

[iii] La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti ⁽⁴⁾.

[iv] Il delitto è punibile a querela [120] della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo ⁽⁵⁾ comma o la circostanza prevista ⁽⁶⁾ dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 10 l. 23 dicembre 1993, n. 547.

⁽²⁾ Le parole « produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale o » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. c) d.lg. 8 novembre 2021, n. 184.

⁽³⁾ Ai sensi dell'art. 24 d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, in App. 6.1, in relazione al delitto di cui all'art. 640-ter, se commesso in danno dello Stato o di altro ente pubblico, è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente se il reato è commesso nel suo interesse o a suo vantaggio. V. anche l'art. 25-octies.1 d.lg. n. 231 del 2001, cit.

V., in materia di confisca obbligatoria dei beni informatici o telematici utilizzati per la commissione di reati informatici, l'art. 240. V. inoltre l'art. 86-bis att. c.p.p. sub art. 240.

⁽⁴⁾ Comma inserito dall'art. 9 comma 1 lett. a) d.l. 14 agosto 2013, n. 93, conv., con modif., in l. 15 ottobre 2013, n. 119, e così modificato in sede di conversione, con la sostituzione delle parole « furto o indebito utilizzo » alla parola « sostituzione ».

⁽⁵⁾ Le parole « e terzo » sono state inserite dall'art. 9 comma 1 lett. b) d.l. n. 93, cit.

⁽⁶⁾ Le parole « la circostanza prevista » sono state sostituite alle parole « taluna delle circostanze previste » e le parole « , e numero 7 », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 2 comma 1 lett. p) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150. Precedentemente le parole da « taluna delle circostanze di cui » alla fine del comma erano state sostituite alle parole « un'altra circostanza aggravante » dall'art. 9 d.lg. 10 aprile 2018, n. 36.

649-bis Casi di procedibilità d'ufficio ⁽¹⁾.

[i] Per i fatti perseguibili a querela preveduti dagli articoli 640, terzo comma, 640-ter, quarto comma, e per i fatti di cui all'articolo 646, secondo comma, o aggravati dalle circostanze di cui all'articolo 61, primo comma, numero 11, si procede d'ufficio qualora ricorrano circostanze aggravanti ad effetto speciale, diverse dalla recidiva, ⁽²⁾ ovvero se la persona offesa è incapace per età o per infermità ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Articolo inserito dall'art. 11 d.lg. 10 aprile 2018, n. 36.

⁽²⁾ Le parole « , diverse dalla recidiva, » sono state inserite dall'art. 2 comma 1 lett. q) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

⁽²⁾ Le parole « o se il danno arrecato alla persona offesa è di rilevante gravità », che figuravano in fine al comma, sono state soppresse dall'art. 2 comma 1 lett. q) d.lg. n. 150 del 2022, cit. Precedentemente le parole da « ovvero » alla fine del comma erano state aggiunte dall'art. 1 comma 1 lett. v) l. 9 gennaio 2019, n. 3.

659 Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone.

[i] Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a euro 309 ⁽¹⁾ [657, 660].

[ii] Si applica l'ammenda da euro 103 a euro 516 ⁽¹⁾ a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni di legge o le prescrizioni dell'Autorità.

[iii] Nell'ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ⁽²⁾.

⁽¹⁾ Pene originarie: primo comma lire tremila; secondo comma da lire mille a cinquemila, v. sub art. 24. V., per la delega al Governo riguardo alla trasformazione in illecito amministrativo, l'art. 2 comma 2 lett. b) n. 2 l. 28 aprile 2014, n. 67, anche se la delega per questo articolo non è stata attuata.

⁽²⁾ Comma aggiunto dall'art. 3 comma 1 lett. a) d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

660 Molestia o disturbo alle persone.

[i] Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito, a querela della persona offesa, ⁽¹⁾ con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 [659] ⁽²⁾.

[ii] Si procede tuttavia d'ufficio quando il fatto è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità ⁽³⁾.

⁽¹⁾ Le parole « , a querela della persona offesa, » sono state inserite dall'art. 3 comma 1 lett. b) n. 1 d.lg. 10 ottobre 2022, n. 150.

⁽²⁾ Pena originaria lire cinquemila, v. sub art. 24.

(3) Comma aggiunto dall'art. 3 comma 1 lett. b) n. 2 d.lg. n. 150 del 2022, cit.

727-bis Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione e commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette ⁽¹⁾.

[I] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[II] Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

[III] Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, viola i divieti di commercializzazione di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, è punito con l'arresto da due a otto mesi e con l'ammenda fino a 10.000 euro ⁽²⁾.

(1) Articolo inserito dall'art. 1 comma 1 lett. a) d.lg. 7 luglio 2011, n. 121. Le parole « e commercio » sono state inserite dall'art. 15 comma 1 lett. a) d.lg. 5 agosto 2022, n. 135.

Ai sensi del comma 2 del medesimo art. 1 d.lg. cit. « per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE ».

V., in materia di responsabilità amministrativa degli enti, l'art. 25-undecies comma 1 lett. f) d.lg. 8 giugno 2001, n. 231, inserito dall'art. 2 comma 2 d.lg. 7 luglio 2011, n. 121 e poi modificato dall'art. 1 comma 8 l. n. 68 del 2015, cit.

(2) Comma aggiunto dall'art. 15 comma 1 lett. b) d.lg. n. 135 del 2022, cit.

REATI STRADALI

5.1. Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. — Nuovo codice della strada.

Publicato nella G.U. del 18 maggio 1992, n. 114, supplemento ordinario.

(Estratto)

116 ⁽¹⁾ **Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore.**

1. Non si possono guidare ciclomotori, motocicli, tricicli, quadricicli e autoveicoli senza aver conseguito la patente di guida ed, ove richieste, le abilitazioni professionali. Tali documenti sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici a soggetti che hanno la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 118-bis.

2. Per sostenere gli esami di idoneità per la patente di guida occorre presentare apposita domanda al competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici ed essere in possesso dei requisiti fisici e psichici prescritti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con decreti dirigenziali, stabilisce il procedimento per il rilascio, l'aggiornamento e il duplicato, attraverso il proprio sistema informatico, delle patenti di guida e delle abilitazioni professionali, con l'obiettivo della massima semplificazione amministrativa, anche con il coinvolgimento dei medici di cui all'articolo 119, dei comuni, delle autoscuole di cui all'articolo 123 e dei soggetti di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264.

3. La patente di guida, conforme al modello UE ⁽²⁾, si distingue nelle seguenti categorie ed abilita alla guida dei veicoli per ciascuna di esse indicati:

a) AM:

1) ciclomotori a due ruote (categoria L1e) con velocità massima di costruzione non superiore a 45 km/h, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici;

2) veicoli a tre ruote (categoria L2e) aventi una velocità massima per costruzione non superiore a 45 km/h e caratterizzati da un motore, la cui cilindrata è inferiore o uguale a 50 cm³ se ad accensione comandata, oppure la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori a combustione interna, oppure la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4kW per i motori elettrici;

3) quadricicli leggeri la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 350 kg (categoria L6e), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, la cui velocità massima per costruzione è inferiore o uguale a 45 km/h e la cui cilindrata del motore è inferiore o pari a 50 cm³ per i motori ad accensione comandata; o la cui potenza massima netta è inferiore o uguale a 4 kW per gli altri motori, a combustione interna; o la cui potenza nominale continua massima è inferiore o uguale a 4 kW per i motori elettrici ⁽³⁾;

b) A1:

1) motocicli di cilindrata massima di 125 cm³, di potenza massima di 11 kW e con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,1 kW/kg;

2) tricicli di potenza non superiore a 15 kW ⁽³⁾;

c) A2: motocicli di potenza non superiore a 35 kW con un rapporto potenza/peso non superiore a 0,2 kW/kg e che non siano derivati da una versione che sviluppa oltre il doppio della potenza massima ⁽³⁾;

d) A:

1) motocicli, ossia veicoli a due ruote, senza carrozetta (categoria L3e) o con carrozetta (categoria L4e), muniti di un motore con cilindrata superiore a 50 cm³ se a combustione interna e/o aventi una velocità massima per costruzione superiore a 45 km/h;

2) tricicli di potenza superiore a 15 kW, fermo restando quanto previsto dall'articolo 115, comma 1, lettera e), numero 1)⁽³⁾;
e) B1: quadricicli diversi da quelli di cui alla lettera a), numero 3), la cui massa a vuoto è inferiore o pari a 400 kg (categoria L7e) (550 kg per i veicoli destinati al trasporto di merci), esclusa la massa delle batterie per i veicoli elettrici, e la cui potenza massima netta del motore è inferiore o uguale a 15 kW. Tali veicoli sono considerati come tricicli e sono conformi alle prescrizioni tecniche applicabili ai tricicli della categoria L5e salvo altrimenti disposto da specifiche disposizioni comunitarie⁽³⁾;

f) B: 1) autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 kg, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice europeo, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli;

2) veicoli senza rimorchio adibiti al trasporto di merci, alimentati con combustibili alternativi di cui all'articolo 2 della direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, e con una massa autorizzata massima superiore a 3500 kg ma non superiore a 4250 kg, a condizione che la massa superiore ai 3500 kg non determini aumento della capacità di carico in relazione allo stesso veicolo e sia dovuta esclusivamente all'eccesso di massa del sistema di propulsione in relazione al sistema di propulsione di un veicolo delle stesse dimensioni dotato di un motore convenzionale a combustione interna ad accensione comandata o ad accensione a compressione. In tali casi, la patente di guida deve essere conseguita da almeno due anni⁽⁴⁾;

g) BE: complessi di veicoli composti di una motrice della categoria B e di un rimorchio o semirimorchio: questi ultimi devono avere massa massima autorizzata non superiore a 3500 kg;

h) C1: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg, ma non superiore a 7500 kg, progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non sia superiore a 750 kg⁽³⁾;

i) C1E:

1) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C1 e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg;

2) complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria B e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa autorizzata è superiore a 3500 kg, sempre che la massa autorizzata del complesso non superi 12000 kg⁽³⁾;

l) C: autoveicoli diversi da quelli delle categorie D1 o D la cui massa massima autorizzata è superiore a 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto passeggeri, oltre al conducente; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

m) CE: complessi di veicoli composti di una motrice rientrante nella categoria C e di un rimorchio o di un semirimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg;

n) D1: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di 8 metri; agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg⁽³⁾;

o) D1E: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D1 e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata è superiore a 750 kg⁽³⁾;

p) D: autoveicoli progettati e costruiti per il trasporto di più di otto persone oltre al conducente; a tali autoveicoli può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg;

q) DE: complessi di veicoli composti da una motrice rientrante nella categoria D e da un rimorchio la cui massa massima autorizzata supera 750 kg.

4. I mutilati ed i minorati fisici, anche se affetti da più minorazioni, possono conseguire la patente speciale delle categorie AM, A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE⁽⁵⁾⁽⁶⁾. Le suddette patenti possono essere limitate alla guida di veicoli di particolari tipi e caratteristiche, e possono indicare determinate prescrizioni in relazione all'esito degli accertamenti di cui all'articolo 119, comma 4. Le limitazioni devono essere riportate sulla patente utilizzando i codici comunitari armonizzati, ovvero i codici nazionali stabiliti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici. Ai titolari di patente B speciale è vietata la guida di autoambulanze.

5. La patente di guida conseguita sostenendo la prova pratica su veicolo munito di cambio di velocità automatico consente di condurre solo veicoli muniti di tale tipo di cambio. Per veicolo dotato di cambio automatico si intende un veicolo nel quale non è presente il pedale della frizione o la leva manuale per la frizione, per le categorie A, A2⁽²⁾ o A1.

6. La validità della patente può essere estesa dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, previo accertamento dei requisiti fisici e psichici ed esame, a categorie di patente diversa da quella posseduta.

7. Si può essere titolari di un'unica patente di guida rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo.

8. Ai fini del servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, di cui all'articolo 85, comma 2, lettere a), b), c) e d), e di servizio di piazza con autovetture con conducente, di cui all'articolo 86, i conducenti, di età non inferiore a ventuno anni, conseguono un certificato di abilitazione professionale di tipo KA, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria A1, A2 o A, ovvero di tipo KB, se per la guida del veicolo adibito ai predetti servizi è richiesta la patente di guida di categoria B1 o B.

9. I certificati di abilitazione professionale di cui al comma 8 sono rilasciati dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, sulla base dei requisiti, delle modalità e dei programmi di esame stabiliti nel regolamento. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA è necessario che il

conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1, nonché l'attestazione di avere frequentato con profitto un corso di formazione di primo soccorso anche presso un'autoscuola di cui all'articolo 123. Con decreto del Ministro della salute sono stabilite le modalità con cui anche gli istituti dedicati all'educazione stradale possono erogare la formazione sulle nozioni di primo soccorso prevista per i soggetti che intendono conseguire i certificati di abilitazione professionale di cui al secondo e al terzo periodo (7).

10. I mutilati ed i minorati fisici, qualora in possesso almeno delle patenti speciali corrispondenti a quelle richieste dal comma 9, possono conseguire i certificati di abilitazione professionale di tipo KA e KB, previa verifica della sussistenza dei requisiti di idoneità fisica e psichica da parte della commissione medica locale, di cui all'articolo 119, comma 4, sulla base delle indicazioni alla stessa fornite dal comitato tecnico, ai sensi dell'articolo 119, comma 10.

11. Quando richiesto dalle disposizioni comunitarie, come recepite nell'ordinamento interno, i conducenti titolari di patente di guida di categoria C1, C, C1E e CE, anche speciale (8) conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di cose ed i conducenti titolari di patente di guida di categoria D1, D1E, D e DE, anche speciale, (8) conseguono la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di persone. Quest'ultima è sempre richiesta nel caso di trasporto di scolari.

12. Nei casi previsti dagli accordi internazionali cui l'Italia abbia aderito, per la guida di veicoli adibiti a determinati trasporti professionali, i titolari di patente di guida valida per la prescritta categoria devono inoltre conseguire il relativo certificato di abilitazione, idoneità, capacità o formazione professionale, rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici. Tali certificati non possono essere rilasciati ai mutilati e ai minorati fisici.

13. L'annotazione del trasferimento di residenza da uno ad un altro comune o il cambiamento di abitazione nell'ambito dello stesso comune, viene effettuata dal competente ufficio centrale del Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida (9). A tale fine, i comuni trasmettono al suddetto ufficio, per via telematica o su supporto magnetico secondo i tracciati record prescritti dal Dipartimento per i trasporti, la navigazione e i sistemi informativi e statistici, notizia dell'avvenuto trasferimento di residenza, nel termine di un mese decorrente dalla data di registrazione della variazione anagrafica.

14. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di un veicolo, lo affida o ne consente la guida a persona che non abbia conseguito la corrispondente (10) patente di guida, o altra abilitazione prevista ai commi 8, 10, 11 e 12, se prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 397 euro a 1.592 euro (11).

15. Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l'ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici. Nell'ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell'arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica (12).

15-bis. Il titolare di patente di guida di categoria A1 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A2, il titolare di patente di guida di categoria A1 o A2 che guida veicoli per i quali è richiesta la patente di categoria A, ovvero titolare di patente di guida di categoria B1, C1 o D1 che guida veicoli per i quali è richiesta rispettivamente la patente di categoria B, C o D, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.021 euro a 4.084 euro (9). Si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida posseduta da quattro a otto mesi, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI (13).

16. Fermo restando quanto previsto da specifiche disposizioni, chiunque guida veicoli essendo munito della patente di guida ma non di altra abilitazione di cui ai commi 8, 10, 11 e 12, quando prescritta, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 408 euro a 1.634 euro (11).

17. Alle violazioni di cui al comma 15 consegue la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per un periodo di tre mesi, o in caso di recidiva delle violazioni, la sanzione accessoria della confisca amministrativa del veicolo. Quando non è possibile disporre il fermo amministrativo o la confisca del veicolo, si applica la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida eventualmente posseduta per un periodo da tre a dodici mesi. Si osservano le norme di cui al capo II, sezione II, del titolo VI.

18. Le violazioni delle disposizioni di cui al comma 16 importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni sessanta, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

(1) Articolo da ultimo sostituito dall'art. 3 comma 1 d.lg. 18 aprile 2011, n. 59, a decorrere dal 19 gennaio 2013, ai sensi dell'art. 28 dello stesso d.lg., ma v. le successive note per le modifiche operate dal d.lg. 16 gennaio 2013, n. 2 (G.U. del 18 gennaio 2013, n. 15).

(2) Le parole « modello UE » sono state sostituite alle parole « modello comunitario » e le parole « A2 » sono state inserite dall'art. 3 comma 1 d.lg. n. 59 del 2011, cit., come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. a) d.lg. n. 2 del 2013, cit.

(3) L'art. 1 comma 388 l. 24 dicembre 2012, n. 228 (legge stabilità 2013), aveva disposto la proroga al 30 giugno 2013 della decorrenza prevista dall'art. 28 d.lg. n. 59 del 2011, cit., limitatamente all'art. 10 comma 1 del suddetto decreto, che modifica l'art. 123 comma 7 del codice della strada, con riferimento alle disposizioni di cui alle lett. a), b), c), d), e), h), i), n) e o) del comma 3 del presente art. 116, come sostituite dall'art. 3 comma 1 del suddetto d.lg. n. 59 del 2011, cit. Successivamente il suddetto termine è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2013 dal d.P.C.M. 26 giugno 2013 (G.U. del 28 giugno 2013, n. 150), poi al 31 dicembre 2014 dall'art. 4 comma 3 d.l. 30 dicembre 2013, n. 150, conv., con modif., in l. 27 febbraio 2014, n. 15, e infine al 30 giugno 2015 dall'art. 8 comma 6 d.l. 31 dicembre 2014, n. 192, conv., con modif., in l. 27 febbraio 2015, n. 11.

(4) Lettera sostituita dall'art. 7 comma 1 lett. e) d.l. 16 giugno 2022, n. 68, conv., con modif., in l. 5 agosto 2022, n. 108, e così modificata in sede di conversione. Il testo della lettera era il seguente: « f) B: autoveicoli la cui massa massima autorizzata non supera 3500 kg e progettati e costruiti per il trasporto di non più di otto persone oltre al conducente; ai veicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio avente una massa massima autorizzata non superiore a 750 kg. Agli autoveicoli di questa categoria può essere agganciato un rimorchio la cui massa massima autorizzata superi 750 kg, purché la massa massima autorizzata di tale combinazione non superi 4250 kg. Qualora tale combinazione superi 3500 chilogrammi, è richiesto il superamento di una prova di capacità e comportamento su veicolo specifico. In caso di esito positivo, è rilasciata una patente di guida che, con un apposito codice comunitario, indica che il titolare può condurre tali complessi di veicoli ».

(5) Le parole « BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE » sono state sostituite alle parole « C1, C, D1 e D, anche se alla guida di veicoli trainanti un rimorchio » dall'art. 7 comma 1 lett. e) d.l. n. 68 del 2022, cit., in sede di conversione.

(6) Le parole « la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg », che figuravano in fine al periodo, sono state soppresse dall'art. 11 comma 2 lett. b) l. 29 luglio 2015, n. 115 (legge europea 2014).

(7) Comma così modificato dall'art. 1 comma 1 lett. d) d.l. 10 settembre 2021, n. 121, conv., con modif., in l. 9 novembre 2021, n. 156, che ha sostituito, ulteriormente modificandoli in sede di conversione, gli attuali periodi secondo, terzo e quarto al precedente secondo periodo, il cui testo era il seguente: « Ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KA

è necessario che il conducente abbia la patente di categoria A1, A2 o A; ai fini del conseguimento del certificato di abilitazione professionale di tipo KB è necessario che il conducente abbia almeno la patente di categoria B1 ».

(8) Le parole « C1, C, C1E e CE, anche speciale » sono state sostituite alle parole « C1 o C, anche speciale, ovvero C1E o CE » e le parole « , anche speciale, » sono state inserite dall'art. 7 comma 1 lett. e) d.l. n. 68 del 2022, cit., in sede di conversione.

(9) Le parole « che aggiorna il dato nell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida » sono state sostituite alle parole « che trasmette per posta, alla nuova residenza del titolare della patente di guida, un tagliando di convalida da apporre sulla medesima patente di guida » dall'art. 3 comma 1 d.lg. n. 59 del 2011, cit., come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. b) d.lg. n. 2 del 2013, cit.

(10) La parola « corrispondente » è stata inserita dall'art. 3 comma 1 d.lg. n. 59 del 2011, cit., come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. c) d.lg. n. 2 del 2013, cit.

(11) Importi da ultimo così rideterminati dal d.m. 31 dicembre 2020 (G.U. 31 dicembre 2020, n. 323), con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2021.

L'art. 1 comma 2 d.m. 16 dicembre 2014 (G.U. 31 dicembre 2014, n. 302), aveva disposto che alle sanzioni amministrative pecuniarie introdotte, a decorrere dal 19 gennaio 2013, ad opera del d.lg. n. 59 del 2011, cit., non si applicassero gli adeguamenti disposti con il medesimo d.m.

(12) V. art. 1 comma 1 d.lg. 15 gennaio 2016, n. 8: « 1. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda ». Per l'ammontare della sanzione amministrativa v. il successivo comma 5 lett. b), che così dispone: « 5. La sanzione amministrativa pecuniaria, di cui al primo comma, è così determinata: [...] da euro 5.000 a euro 30.000 per i reati puniti con la multa o l'ammenda non superiore nel massimo a euro 20.000 ». V. inoltre l'art. 5 comma 1 d.lg. n. 8 del 2016: « 1. Quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del presente decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato ».

(13) Comma inserito dall'art. 3 comma 1 d.lg. n. 59 del 2011, cit., come modificato dall'art. 2 comma 1 lett. d) d.lg. n. 2 del 2013, cit.

RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA DEGLI ENTI

6.1. Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231. — Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300.

Publicata nella G.U. del 19 giugno 2001, n. 140.

25-quinquiesdecies Reati tributari (1).

1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

1-bis. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, quando sono commessi al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore (2) a dieci milioni di euro, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione infedele previsto dall'articolo 4, la sanzione pecuniaria fino a trecento quote;

b) per il delitto di omessa dichiarazione previsto dall'articolo 5, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di indebita compensazione previsto dall'articolo 10-quater, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote (3).

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati ai commi 1 e 1-bis (4), l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è aumentata di un terzo.

3. Nei casi previsti dai commi 1, 1-bis e 2 (4), si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e).

(1) Articolo inserito dall'art. 39 comma 2 d.l. 26 ottobre 2019, n. 124, conv., con modif., in l. 19 dicembre 2019, n. 157, con efficacia, a norma del successivo comma 3, dal 24 dicembre 2019.

(2) Le parole da « quando sono commessi » a « pari o superiore » sono state sostituite alle parole « se commessi nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore » dall'art. 5 d.lg. 4 ottobre 2022, n. 156.

(3) Comma aggiunto dall'art. 5 comma 1 lett. c) n. 1) d.lg. 14 luglio 2020, n. 75.

(4) Le parole « ai commi 1 e 1-bis », nel comma 2, sono state sostituite alle parole « al comma 1 » e le parole « commi 1, 1-bis e 2 », nel comma 3, sono state sostituite alle parole « commi 1 e 2 », rispettivamente dai n. 2) e 3) dell'art. 5 comma 1 lett. c) d.lg. n. 75 del 2020, cit.